

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
"ALDO MORO"

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
in Giurisprudenza d'impresa

TESI DI LAUREA
IN
Diritto processuale penale

**MISURE CAUTELARI REALI E RESPONSABILITA'
D'IMPRESA**

RELATORE:
Ch.ma Prof.ssa Marilena Colamussi

LAUREANDO:
Pierfrancesco ROMANELLI

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

MISURE CAUTELARI REALI E RESPONSABILITA' D' IMPRESA

1. LA POTENZIALE LESIVITA' DEI SEQUESTRI SUI BENI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE

1. Il superamento del brocardo "*societas delinquere non potest*"
2. I provvedimenti cautelari: riserva di legge e di giurisdizione
3. Esigenze cautelari e limitazione dei diritti fondamentali
4. Le problematiche connesse al sequestro di impianti industriali

2. MISURE CAUTELARI REALI

1. Presupposti e finalità del sequestro preventivo
2. Il procedimento e il sistema delle impugnazioni
3. Struttura e presupposti applicativi del sequestro conservativo
4. Disciplina processuale e impugnazioni

3. LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ENTI

1. Struttura e natura dell'illecito dell'ente
2. Sistema sanzionatorio e cautelare
3. Sequestro preventivo nel d.lgs. n. 231/2001
4. Sequestro conservativo nel d.lgs. n. 231/2001
5. Il caso Ilva

Capitolo primo

La potenziale lesività dei sequestri sui beni di rilevanza costituzionale

1. Il superamento del brocardo “Societas delinquere non potest”

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per illecito amministrativo dipendente da reato. Così, dopo anni di dispute e un *iter* legislativo travagliato, si è introdotta una forma di responsabilità per le persone giuridiche superando il paradigma classico del “*societas delinquere non potest*”. Tale principio, fondato essenzialmente sull'art. 27, comma 1, Cost. per il quale << la responsabilità penale è personale >>, con l'aumento allarmante del fenomeno della criminalità d'impresa necessitava di essere superato. L'inadeguatezza del paradigma punitivo classico, fondato sulle sole responsabilità individuali, dipendeva dalla netta e frequente separazione, all'interno delle organizzazioni societarie, tra la titolarità dei poteri decisionali e della competenza informativa, da una parte, e le mansioni esecutive, dall'altra: può accadere che chi ha potere decisionale possieda l'elemento soggettivo del reato ma, se ha previamente trasferito i suoi poteri di gestione, non realizzi la materialità del fatto tipico e, per

contro, chi realizza il fatto tipico non possiede gli elementi di conoscenza che incardinano l'elemento soggettivo del reato¹. Inoltre, non di rado gli amministratori sono soggetti privi di autonomia decisionale di cui la società si avvale per perseguire una politica di impresa orientata in senso criminale: tanto è vero che sovente dopo la scoperta giudiziale del fatto questi vengono rimossi (non senza un ingente risarcimento per aver indossato i panni del “capro espiatorio”) e, ciò nonostante, la condotta criminosa viene reiterata². La *societas* non solo delinque ma espia: infatti già in passato molte volte il costo della sanzione penale (pecuniaria) era di fatto sopportato dalla persona giuridica che se lo accollava. Tale realtà era ben nota alla legislazione penale dell'economia, che nel fissare gli editti pecuniari delle sanzioni, ha adoperato “misure” parametriche alle capacità patrimoniali dell'impresa, piuttosto che a quelle di solito più modeste delle persone fisiche, cui comunque formalmente si rivolge la norma³. Dunque, un sistema concernente la criminalità d'impresa ma ritagliato attorno alla

¹ Cfr. DI GIOVINE, in *Reati e responsabilità degli enti: guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, a cura di Giorgio Lattanzi, 2^a ed., Giuffrè, 2010, p. 6.

² Cfr.: MARINUCCI, << *Societas puniri potest* >>:uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in *Riv. it. Dir. e proc. pen.*, 2003, p. 1993 ss.; BRICOLA, *Il costo del principio << societas delinquere non potest >>nell' attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. trim. dir. Proc. Pen.*, 1970, p. 951 ss.

³ Cfr. PULITANO', *La responsabilità da reato degli enti nell' ordinamento italiano*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, Supplemento al n.6 di *Cass.pen.*, 2003, p. 28 ss.

persona fisica presentava delle anomalie di base, difficilmente sopportabili. Infatti, dato che, in sostanza, l'importo della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa era spesso sopportato dalla società cui faceva parte il reo, l'onere economico della sanzione poteva essere soddisfatto mediante una attenta gestione del bilancio aziendale, rendendo così il reato e la conseguente sanzione quasi come una "prevedibile voce di bilancio" improduttiva di altre conseguenze negative. L'introduzione del d.lgs. n. 231/2001 è quindi dovuta all'esigenza di una più efficace repressione dell'illegalità d'impresa che, di fatto, essendo ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa, prevale sulle illegalità individuali tanto da portare al capovolgimento del noto brocardo. Infatti, come si legge nella Relazione ministeriale sulla riforma del codice penale e nella Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001 « la persona giuridica è ormai considerata "quale autonomo centro d' interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell' interesse dell'ente" e non si vede perché l' equiparazione tra enti e persone fisiche non debba spingersi ad

investire anche l'area dei comportamenti penalmente rilevanti >>. Si palesava la necessità di un sistema normativo avente una efficacia preventiva-deterrente dei crimini di impresa tale da indurre le imprese a non delinquere sotto la minaccia di “pesanti” e “onerose” sanzioni. L'assenza di un impianto normativo concernente la responsabilità degli enti rappresentava una lacuna per l'ordinamento, tanto più evidente ove si consideri che la responsabilità della *societas* fosse già una realtà in molti paesi europei. Dunque, da un lato esigenze pratiche e dall'altro la necessità di una integrazione normativa, quantomeno a livello europeo, dopo un lungo periodo di gestazione, hanno portato l'Italia a cedere alle pressioni degli obblighi internazionali e a sostenere che la “*societas delinquere et puniri potest*”. Con la legge delega, 29 settembre 2000, n.300 si è data attuazione alla Convenzione OCSE 17 settembre 1997 (sulla lotta contro la corruzione dei funzionari pubblici e stranieri), che all'art. 2 obbligava gli stati aderenti ad assumere << le misure necessarie conformemente ai propri principi giuridici a stabilire la responsabilità delle persone morali >> per i reati richiamati nella stessa Convenzione. Ma nella formulazione del testo dell'art. 11 della citata legge n. 300/2000, con il quale si delega al governo l' articolazione di un sistema di

responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti, il legislatore ha dato anche attuazione al secondo protocollo della Convenzione PIF (protezione degli interessi finanziari), che all'art. 3 dettava, in tema di responsabilità degli enti, direttive più specifiche, distinguendo due ipotesi, a seconda che il reato fosse stato commesso da soggetti in una posizione dominante (basata sul potere di rappresentanza, sull'autorità di prendere decisioni, sull'esercizio del controllo in seno alla persona giuridica) ovvero da soggetti in posizione subordinata (che, per carenza di sorveglianza o controllo da parte di soggetti apicali, avessero reso possibile la perpetrazione del reato a beneficio della persona giuridica). Diverse obiezioni sono state di ostacolo alla riforma: oltre a quelle afferenti all'impossibilità per l'ente di patire l'afflittività della pena, la principale faceva leva sulla presunta violazione del principio di responsabilità penale *ex art. 27, comma 1, Cost.*: << La responsabilità penale è personale >>, tradotta, nel suo contenuto minimo, come “responsabilità per fatto proprio” e conseguentemente nel divieto di ogni forma di “responsabilità penale per fatto altrui”. Le obiezioni erano strettamente connesse alla c.d. “teoria della finzione”, sostenuta da parte della dottrina, in base alla quale solo la persona fisica sarebbe capace di diritti, mentre la persona

giuridica, necessitando comunque di rappresentanti per l'espletamento della sua attività, costituirebbe una mera finzione giuridica, che come tale non avrebbe la capacità di commettere reati. I fatti considerati come delitti delle persone giuridiche non sono altro che delitti delle persone che le amministrano, cioè individui singoli. Punire per un reato la persona giuridica significherebbe andar contro a un principio fondamentale del diritto penale, quello dell'identità tra condannato e delinquente⁴. La personalità della responsabilità penale si salda dunque con la persona fisica, in ragione delle sue qualità volitive ed intellettive ed a garanzia del principio << *poena debet tenere suos auctores* >>. Teoria opposta alla citata teoria della finzione è la c.d. "teoria organica" per la quale la *societas* sarebbe un vero e proprio soggetto di diritti al pari della persona fisica e i suoi rappresentanti altro non sarebbero che meri organi attraverso i quali l'ente esprime la propria volontà⁵. Ed è proprio in virtù di questa "immedesimazione organica" che è possibile imputare all'ente, come è evidente anche dalla lettura dell'art. 5, d.lgs. n. 231/2001, gli atti illeciti compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, da rappresentanti o amministratori (anche di fatto) ovvero organi di vigilanza di quest'

⁴ Cfr. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, vol. II, Utet, 1900, p. 125 s.

⁵ Cfr. PECORELLA, *Societas delinquere potest*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, p. 365.

ultimi, ad esclusione delle ipotesi in cui l'illecito è compiuto da tali soggetti a vantaggio proprio o di terzi. Dunque l'irruzione sul terreno del diritto penale della teoria della "immedesimazione organica" ha consentito non solo di superare i dubbi di compatibilità costituzionale ma anche di fornire una copertura teorica alla soluzione della responsabilità sanzionatoria degli enti.⁶ La questione che affaticò maggiormente la dottrina a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001, che come precedentemente sottolineato rappresenta una importante deroga all' art. 27 Cost., riguardò la natura della responsabilità degli enti per i reati commessi dai vertici aziendali o dai sottoposti, cioè se essa fosse penale, amministrativa o "altra"⁷. Se, da un lato, vi era chi sosteneva la natura amministrativa della responsabilità sulla base del dato letterale, evidente fin nella titolazione del decreto in esame ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche")⁸, dall'altro lato, la dottrina maggioritaria inquadrava l'illecito di nuovo conio fra i reati veri e propri in base a caratteri sostanziali e processuali della disciplina, indici inconfutabili di uno stretto parallelismo con la disciplina del

⁶ Cfr. PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell' ente nell' ordinamento italiano*, in *Riv. it. proc.pen.* 1996, p. 1172 ss.

⁷ Cfr. DI GIOVINE, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 21 s.

⁸ In questi termini: MARINUCCI, << *Societas puniri potest* >>cit, p. 1203.ROMANO, *la responsabilità degli enti, società, associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 398 ss.

reato. Il problema non è semplicemente legato a esigenze di classificazione ma, al contrario, si tratta di capire se tale nuova disciplina sia soggetta o meno alle rigorose norme costituzionali in materia penale. Nominalmente tale responsabilità è etichettata come amministrativa, tuttavia i molteplici e espliciti richiami del legislatore alla disciplina penalistica ne mettono in evidenza la sua natura sostanzialmente penale; si pensi all' art. 36 del d.lgs. n. 231/2001 che rimette al giudice penale competente l'accertamento della responsabilità e l'applicazione delle sanzioni, o all' art. 34 d.lgs. n. 231/2001 il quale prevede l' applicazione delle regole del codice di procedure penale, in quanto compatibili, al relativo procedimento⁹. Nella relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 231/2001 si parla di *tertium genus* di responsabilità (proprio così inquadrata per oltrepassare l'ostacolo teorico dell'art. 27 Cost.): « ... Tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla L. 689 del 1981. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo

⁹ Cfr. DI GIOVINE, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 25 s.

di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia... >>. Dunque una responsabilità né propriamente penale e né amministrativa ma << La creazione di uno spazio autonomo di responsabilità della persona giuridica (in senso lato) sul presupposto dell' avvenuta commissione di un reato che ha significato scrivere un' area di convergenza e stratificazione tra un sistema di responsabilità penale che grava sulla persona fisica per il fatto di reato commesso ed un sistema di responsabilità amministrativa da reato che imputa all'ente la responsabilità per non aver, colpevolmente impedito la realizzazione di un illecito penale commesso a suo interesse o a vantaggio da chi con esso è in relazione qualificata. In questa "terza" dimensione, né penale né amministrativa in senso stretto, si definisce allora una punizione parapenale che adatta strutture penaliste ad un contesto in cui da un lato manca per definizione la fisicità del colpevole/sanzionato (e quindi l'umanità implicata dall' art. 27, commi 1 e 3, Cost.), dall'altro è costante ed ineliminabile una certa esternalità negativa della misura punitiva, capace di incidere, tra l'altro, sul patrimonio dei soci, sulle ragioni dei creditori sociali, sulla continuità dell' attività aziendale e quindi sulla tenuta occupazionale

dell' impresa >>¹⁰. Questo meccanismo di convergenza con la disciplina penalistica si rende evidente dal sistema sanzionatorio proposto dal d.lgs. n. 231/2001 che presenta una evidente finalità deterrente tramite un insieme di sanzioni che vanno da quella pecuniaria fino alla confisca o pubblicazione della sentenza di condanna. Tutto ciò coinvolge anche il sistema cautelare delineato dal d.lgs. n. 231/2001 che presenta l'utile peculiarità di consentire l'anticipazione, appunto in funzione cautelare, delle misure applicabili all' ente come sanzioni finali, garantendo l'effettività della forma di responsabilità degli enti anche nella fase strumentale del processo¹¹.

2. I provvedimenti cautelari: riserva di legge e di giurisdizione

Come risulta evidente dalla prassi giudiziaria, tra l'inizio di un procedimento penale e il momento in cui la sentenza deve essere eseguita trascorre un lasso di tempo molto ampio, e ciò sia in relazione al rito che viene adottato (ordinario o speciale) sia per l'eventualità che le parti abbiano proposto le impugnazioni previste dalla legge, oppure ancora per la complessità delle indagini o la

¹⁰ Così D. FALCINELLI, *legalità e giustizia nel sistema cautelare del d.lg. n. 231/2001. Il modello della responsabilità ex crimine dell' ente nella giurisprudenza preventiva*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4287.

¹¹ *Ibidem*.

difficoltà nella organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari (ad oggi frequenti a causa del carico elevato di processi che la giustizia penale deve smaltire). Dunque nella maggior parte delle ipotesi il procedimento penale giunge alla sua conclusione dopo un arco temporale assai lungo rispetto al momento in cui si è avviata l'attività giurisdizionale; *medio tempore* possono verificarsi eventi pregiudizievoli tali da aggravare la lesione dell'interesse giuridico a protezione del quale l'azione penale è esercitata, o da rendere praticamente iniqua la comminatoria finale della pena, cioè far sorgere il pericolo di non poter eseguire proficuamente la sentenza nei suoi effetti civili e penali. Per evitare tali rischi sono previste le misure cautelari. Tali misure possono essere definite come quei provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi finalizzati a evitare che il trascorrere del tempo possa provocare pericolo per l'accertamento del reato, ovvero per l'esecuzione della sentenza, ovvero il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga facilitata la commissione di nuovi reati¹². Le misure cautelari rispondono all' esigenza di un intervento pronto e diretto da parte dell'autorità giudiziaria per garantire che gli interessi e i beni giuridici per il cui soddisfacimento è esercitata l'azione giudiziaria siano

¹² Cfr. TONINI, *Manuale di procedura penale*, 15^a ed, Giuffrè, 2014, p. 418.

tutelati e perseguiti effettivamente sino alla decisione finale. I provvedimenti cautelari sono strumenti atti a garantire che il provvedimento finale spieghi i suoi effetti su una situazione di fatto corrispondente a quella esistente al momento dell'inizio del procedimento. Il codice di procedura penale al libro IV prevede varie categorie di misure cautelari ma la distinzione fondamentale è fra misure cautelari personali e reali. Le prime comportano limiti alla libertà personale o alla libertà di determinazione nei rapporti familiari e sociali, le misure reali (dal latino *res*, cosa) riguardano singoli beni mobili o immobili ed impongono il divieto di disporre di tali beni. Il riferimento è al sequestro preventivo e conservativo che rispondono a esigenze e finalità diverse ma che hanno in comune proprio la circostanza di avere ad oggetto una “*res*”. In particolare, il sequestro preventivo risponde all' esigenza di impedire che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso, mentre il sequestro conservativo ha la finalità di evitare che diminuiscano o si disperdano le garanzie patrimoniali (beni immobili o mobili di proprietà dell'imputato o del responsabile civile) che successivamente consentiranno al condannato di pagare le somme dovute per il

risarcimento dei danni o per le spese di giustizia¹³. Da ciò è evidente che i provvedimenti cautelari reali, come quelli personali, sono misure assolutamente urgenti, preordinate a evitare determinati “pericoli” che nel codice vengono definiti come esigenze cautelari. Le misure cautelari, in generale, presentano delle caratteristiche che le differenziano dagli altri provvedimenti potenzialmente emanabili dal giudice penale. *In primis* la “strumentalità” rispetto al procedimento penale, in quanto, come già accennato, l’applicazione di un provvedimento cautelare persegue diversi scopi: assicurare l’esecuzione della sentenza definitiva quando vi è pericolo che l’imputato fugga o disperda il proprio patrimonio, evitare la commissioni di nuovi reati, ovvero permettere l’accertamento del reato se vi è pericolo di inquinamento delle prove. In sostanza con il concetto di “strumentalità” << si è voluto evidenziare la preordinazione della misura cautelare all’ emissione di un successivo provvedimento definitivo >>¹⁴. Altra caratteristica fondamentale è la “provvisorietà” che deve essere letta sotto un duplice significato. Da un lato, il provvedimento cautelare non deve condizionare la decisione definitiva emanata dal giudice al termine del dibattimento sulla base

¹³ *Ibidem*

¹⁴ Così CASTELLANO, MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, in *Dig. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, p. 100.

delle prove raccolte nel contraddittorio; dall'altro, in attesa della sentenza definitiva, sulla base delle prove o elementi probatori successivamente raccolti che potrebbero portare al modificarsi o al venir meno delle esigenze cautelari, sarà sempre possibile revocare o modificare la misura cautelare. *Ergo* un provvedimento cautelare spiega i suoi effetti per un periodo di tempo limitato (fino a quando sussistano le esigenze cautelari), trovandosi quasi in una situazione di "precarietà" potendo essere modificato o revocato al verificarsi di determinate circostanze. Si osserva che il concetto di "provvisorietà" è nettamente distinto da quello di "temporaneità", infatti << mentre con quest' ultima formula si suole indicare una circostanza di durata limitata, indipendentemente dal sopravvenire di ulteriori eventi, con la locuzione provvisorietà si individua un fenomeno la cui efficacia si esplica fino al sopraggiungere di un "evento successivo in vista del quale ed in attesa del quale lo stato di provvisorietà permane nel frattempo" >>¹⁵. Le misure cautelari possono portare, con la finalità di evitare determinati "pericoli", alla limitazione di alcune libertà fondamentali garantite dalla Costituzione come la libertà personale e domiciliare. L' applicazione, ad esempio, di un sequestro preventivo nei confronti di un impianto industriale (frequentemente, centro di

¹⁵ *Ibidem*

diversi interessi privati e pubblici) può portare alla compressione di altri beni di rilevanza costituzionale come appunto il diritto al lavoro o la libera iniziativa economica privata. Per questi motivi sono fondamentali i principi di riserva di legge e di tassatività posti dagli artt. 13 e 14 Cost., in base ai quali la costituzione esige che sia la legge a prevedere espressamente i casi e i modi in cui il provvedimento dell'autorità giudiziaria può porre limiti alle predette libertà. L' art. 13, comma 1 e 2, Cost. recita che << La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge >>, mentre l'art. 14, comma 1 e 2, Cost. stabilisce che << Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale >>. Quindi, entro tali limiti e per fini legittimi del processo penale, le libertà fondamentali possono anche subire delle restrizioni. Ancora, da ricordare è la riserva di giurisdizione in base alla quale le misure cautelari (anche reali) possono essere disposte solo con un provvedimento emanato dal giudice mentre << al

pubblico ministero è concesso solo di fare richieste >>¹⁶. La riserva di giurisdizione è sancita all'art. 279 c.p.p. secondo cui: << sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede >> mentre << prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari >>. Le misure cautelari possono essere soltanto richieste (e non disposte) dal pubblico ministero; l'applicazione è riservata alla decisione del giudice che è organo terzo e imparziale. In base alle regole generali, il giudice deve motivare ampiamente il suo provvedimento e ne deriva che il Pubblico Ministero deve convincerlo che sussistano in concreto i presupposti che fondano la singola misura. A tal fine il Pubblico Ministero presenta, insieme alla richiesta, gli atti a sostegno della stessa. Ma è necessario sottolineare che tale riserva di giurisdizione non è assoluta in quanto sia la Costituzione all' art. 13, comma 3 sia il codice di procedura penale, prevedono la possibilità che provvedimenti temporanei e urgenti possano essere disposti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. In tal senso, in tema di sequestro preventivo dopo la riforma operata con il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, che ha aggiunto i commi 3 *bis* e 3 *ter* all' art. 321 c.p.p. si è

¹⁶ Così D' ONOFRIO, *Il sequestro preventivo*, Cedam, 1998, p. 14.

previsto che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano disporre il sequestro preventivo in situazioni di urgenza, seppur con la successiva e necessaria convalida da parte del giudice¹⁷.

3. Esigenze cautelari e limitazione dei diritti fondamentali

I provvedimenti cautelari sia personali che reali, come già descritto nel paragrafo precedente, comportano la limitazione di alcune libertà fondamentali che sono tutelate dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Oltre alla libertà personale o di circolazione se si prendono in considerazione le misure cautelari reali, *in primis*, il diritto che viene a subire drastiche limitazioni è il diritto di proprietà e dunque la libertà di disporre di beni mobili e immobili. Per questi motivi i giudici, nell' applicare queste misure, devono comunque rispettare le garanzie previste dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Di fatto tali limitazioni sono giustificate dalle diverse finalità perseguite dal sistema cautelare, ad esempio, il sequestro di arma usata per commettere un reato e quindi il vincolo di indisponibilità sulla *res* medesima sarà giustificato dalla pericolosità in sé della cosa. La *ratio* è quella di evitare determinati "pericoli" per

¹⁷ V. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 489 s.

il proficuo svolgimento del procedimento penale, cioè la necessità di applicare un provvedimento cautelare, con la conseguente compressione di una libertà fondamentale, quando vi è una tassativa esigenza cautelare. L'art. 321, comma 1 e 2, c.p.p., nell'ambito della disciplina del sequestro preventivo, stabilisce le esigenze cautelari in presenza delle quali su richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito può disporre il sequestro preventivo con decreto motivato. Precisamente, l'art. 321, comma 1, c.p.p., recita: <<Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato >>. Mentre l'art. 321, comma 2, c.p.p. stabilisce che: << Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca >>. Innanzitutto il codice di procedura penale legittima il sequestro con la finalità di evitare che la libera disponibilità della *res* pertinente al reato conduca << al protrarsi della condotta illecita o alla reiterazione del comportamento criminoso o alla attuazione di ulteriori pregiudizi >>¹⁸. Si pensi all'ipotesi in cui il sequestro preventivo può essere

¹⁸ Così GALANTINI, *Misure cautelari reali. Impugnazioni*, in *commentario del nuovo*

disposto per interrompere la costruzione di un immobile abusivo. Va precisato che secondo autorevole dottrina le “conseguenze” cui fa riferimento l’art. 321, comma 1, c.p.p. sono quelle dannose o pericolose per l’interesse particolare protetto dalla norma penale violata¹⁹. Altra esigenza cautelare è collegata alla pericolosità intrinseca della cosa, in quanto il sequestro preventivo è ammesso quando della *res* è imposta o consentita la confisca dal codice penale. Infine, va sottolineata l’ulteriore funzione di evitare il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati. La locuzione << altri reati >> deve essere interpretata con grande prudenza in virtù della necessità di evitare il concreto pericolo che l’autorità giudiziaria ecceda dalle sue funzioni legate a un fatto di reato già commesso e adotti la misura cautelare in funzione preventiva *ante delictum* o addirittura con la finalità di prevenire futuri reati non collegati al reato commesso (*praeter delictum*). Infatti, secondo autorevole dottrina << in presenza del presupposto del pericolo che dalla libera disponibilità della cosa consegua l’agevolazione alla commissione di altri reati, l’istituto del sequestro preventivo è

codice di procedura penale, diretto da AMODIO e DOMINIONI, III, Giuffrè, 1990, p.268.

¹⁹ Cfr.: MARINARI, *Il sequestro nell’esperienza del nuovo codice. Spunti problematici e questioni in materia di reati edilizi*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2184; POTETTI, *Sequestro preventivo e ordini di fare*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1413.

destinato ad operare entro i limiti segnati dell'attitudine della cosa, nella sua oggettività (intrinseca o con riferimento alle circostanze del fatto), ad essere, strumentalmente ma obiettivamente, collegata alla perpetrazione di altri fatti criminosi, e della sua pertinenza al reato per cui si procede >>²⁰. Dunque la locuzione << altri reati >> si riferisce << al pericolo di commissione di nuove ipotesi di reato, anche dello stesso tipo, e non necessariamente di reati diversi >>²¹. Va inoltre precisato che attività di prevenzione *ante delictum* o di prevenzione di futuri reati, dovrebbero rimanere di competenza dell'esecutivo cioè degli organi che propriamente svolgono la funzione di prevenzione dei reati. Ma la generica formulazione della norma (l'art. 321, comma 1, c.p.p.) che rende concreto il pericolo di cui si è detto in precedenza, rende auspicabile una qualche "delimitazione" dei poteri attribuiti all'autorità giudiziaria proprio in virtù della circostanza che il sequestro preventivo incide su beni di rilevanza costituzionale, quali libera iniziativa economica e diritto al lavoro; e questi devono essere necessariamente sottoposti a un bilanciamento con altri diritti

²⁰ Così SELVAGGI, *Misure cautelari reali. Impugnazioni*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. III, Utet, 1990, p.364.

²¹ Così MARINARI, *Il sequestro nell'esperienza del nuovo codice. Spunti problematici e questioni in materia di reati edilizi*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2183.

costituzionali tutelati da norme incriminatrici. In tal senso, sulla necessità che adottando un provvedimento di sequestro preventivo sia sempre operato un bilanciamento fra i diritti costituzionali coinvolti, è chiarificatrice la sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 2013 sul caso Ilva ove si afferma che nessun diritto è “tiranno”. Questo “bilanciamento” diviene particolarmente complesso quando sono sottoposti a sequestro impianti industriali di grandi dimensioni e in gioco vi sono “beni assoluti” come il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Profondamente diverse sono le esigenze cautelari alla base dell’applicazione di un provvedimento di sequestro conservativo. Infatti, lo scopo della misura è quello di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili sorte in conseguenza sia del compimento del reato, sia del costo del procedimento penale, ponendo un vincolo di indisponibilità sui beni dell’imputato o del responsabile civile, quando a norma dell’ art. 316, comma 1, c.p.p. << vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, del procedimento, e di ogni altra somma dovuta all’ erario dello Stato >>. Il “*periculum*”, presupposto necessario della misura, è che vi sia il fondato timore che possano essere disperse, nell’ attesa della condanna, le garanzie patrimoniali. Si pensi all’

alienazione da parte dell'imputato dei propri beni mobili o immobili che porta al depauperamento del proprio patrimonio.

4. Le problematiche connesse al sequestro di impianti industriali

Sono numerose le questioni giuridiche (e non solo), di non facile soluzione, che devono essere affrontate quando un impianto industriale economicamente rilevante per il paese viene colpito da un provvedimento di sequestro preventivo (che eventualmente ne inibisce l'utilizzo). È necessario un equilibrio fra necessità di repressione dei reati e continuità dell'attività produttiva. Sequestrare un'area industriale senza facoltà d'uso, che occupa un numero considerevole di lavoratori, pone svariate problematiche di livello occupazionale limitando il diritto al lavoro tutelato dalla nostra costituzione ma, nello stesso tempo pone la impervia necessità di giungere a un compromesso con il "bene giuridico" tutelato dalla norma incriminatrice violata. Casi emblematici sono il sequestro preventivo che ha colpito vaste aree e diversi impianti dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.a. di Taranto, adottato nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto gravissimi reati come quello di disastro innominato doloso disciplinato dall' art. 434, comma 2, c.p., nonché il sequestro

preventivo di alcune aeree della Fincantieri di Monfalcone in relazione a un procedimento penale riguardante il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti. Si tratta di vicende che oltre ad aver portato i “tecnici”, ma anche l’opinione pubblica, ad interrogarsi sugli effetti e i limiti dell’intervento penale (e dunque della magistratura) sull’economia, hanno generato da un lato “conflitti sociali” e dall’altro hanno portato allo scontro fra magistratura, potere esecutivo e legislativo²² (poiché in entrambe le vicende è più volte intervenuto il Governo per inibire gli effetti dei provvedimenti cautelari emanati dalla magistratura). In tal senso è obbligato il riferimento al decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2012, n. 231, cioè il primo c.d. “decreto salva Ilva” con il quale il governo non ha fatto altro che garantire la ripresa delle attività produttive a tutela dell’occupazione seppure per un periodo limitato di 36 mesi e a condizione che fossero adempiute le prescrizioni preordinate ad assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute. A fronte di gravissimi pericoli concreti ed attuali per la salute pubblica e per l’ambiente, provocato dalle emissioni inquinanti di impianti

²² Cfr. GABRIELE, *Caso Ilva: il d.lgs. n. 231 del 2001, il problema occupazionale ed il potere del giudice penale*, in www.penalecontemporaneo.it.

industriali, il compito doveroso affidato alla magistratura mediante l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo è quello di impedire, proprio come stabilisce l' art. 321, comma 1, c.p.p. che << la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare e protrarre le conseguenze di esso >>. Proprio a tal fine, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto ha disposto il sequestro preventivo di aeree e impianti dello stabilimento siderurgico Ilva, successivamente confermato dal medesimo Tribunale di Taranto in funzione di giudice del riesame, il quale però ha reputato non necessario lo spegnimento degli impianti. La vicenda ha sollevato un vivace dibattito in relazione al presunto ruolo di supplenza della magistratura, accusata di immischiarsi indebitamente nella gestione dell'impresa e dunque di prendere scelte di politica industriale che (non solo con riferimento all' Ilva ma ad ogni altro stabilimento avente rilevanti dimensioni) competono all'imprenditore e a organi prettamente politici²³. Sullo stesso "decreto salva Ilva" sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dal giudice per le indagini preliminari e dalla Sezione del riesame del Tribunale di Taranto, le quali con la sentenza n. 85 del 2013 della Corte

²³ Cfr. CORBETTA, *il "disastro" provocato dall' ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Il Corr. del Mer.*, 2012, p. 867.

Costituzionale sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte infondate. Tralasciando le censure sollevate in ordine al d.l. n. 207/2012, in questa nota sentenza della Corte Costituzionale si afferma che << tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri >>. Ancora nella decisione di rigetto si sostiene che << se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti di altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona >>. Con riferimento alla finalità del decreto si sottolinea che: << la *ratio* della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso >>. È la c.d. teoria della "tirannia", la quale, in poche parole, sostiene la possibilità pratica di operare un contemperamento fra i vari "beni di rilevanza

costituzionale”, coinvolti in una crisi industriale come quella che ha coinvolto l’Ilva di Taranto, anche con provvedimenti governativi *ad hoc*. In realtà, la necessità di un “bilanciamento” appare l’unica soluzione per sciogliere i conflitti sociali emergenti dal “blocco” di impianti industriali inquinanti, dannosi per la salute, ma fonte di sostentamento economico per la popolazione di un determinato territorio. Da anni ormai a Taranto, ad esempio, troviamo, da un lato, cittadini che chiedono la chiusura della “fabbrica dei veleni”, dall’altro, cittadini che chiedono la prosecuzione dell’attività produttiva dell’ Ilva, senza la quale l’ intera area pugliese sprofonderebbe in una drammatica depressione economica. Infatti a seguito del caso Ilva, emergono in Italia profondi contrasti fra diverse posizioni in ordine alla tutela dei fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione. Si pensi alle rivendicazioni ambientaliste da un lato, le rivendicazioni dei lavoratori dall’ altro, da un lato le esigenze produttive del paese, dall’ altro le stringenti normative in materia di tutela della salute e dell’ambiente. Ma nessuno, coinvolto in questa vicenda dichiara esplicitamente di volere l’inquinamento pur di mantenere l’occupazione, né di volere la perdita dei posti di lavoro pur di far cessare le emissioni inquinanti. Tutti invece ufficialmente propendono

per una soluzione che possa salvaguardare il lavoro, la salute, l'ambiente e il profitto. Va infine precisato che alla teoria della "tirannia" si contrappone un'altra teoria c.d. della "necessaria prevalenza" o "priorità" di un diritto su un altro sostenuta da una parte della dottrina e, per essere precisi, si tratta della necessaria prevalenza del diritto alla vita e alla salute su ogni altro diritto pur assoluto enunciato dalla Costituzione. Tale teoria sostiene che i diritti vanno interpretati per quello che sono e ciò significa che un diritto può avere preminenza su un altro senza che tale preminenza sia definita "tirannica"; in sostanza è l'ordinamento giuridico che assegna a ciascun diritto il suo posto nel sistema e che stabilisce per esso i proprio limiti. Quel "giudizio di prevalenza" di cui parla la Corte Cost. nella sentenza n. 85 del 2013, che farebbe "tiranno" un diritto rispetto ad un altro, viene già operato dalla Costituzione. Ad esempio, l'art. 41, comma 1, Cost. stabilisce che l' iniziativa economica privata è libera ma << non può svolgersi in contrasto con l' utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana >>. Dunque, in tal senso, si ritiene che la Costituzione dia assoluta preminenza alla sicurezza e alla dignità umana rispetto al diritto di iniziare e proseguire un'attività economica²⁴.

²⁴ Cfr.: TITTARELLI, *Lavoro vs ambiente: il caso emblematico dell' Ilva di Taranto*, in

Riv. Tramontana, 2014, p. 8 ss ; SELVAGGI, *Decreto Ilva e “rimedi penalistici*, in *Giorn. di dir. amm.*, 2013, p. 379 ss.

Capitolo secondo

Misure cautelari reali

1. Presupposti e finalità del sequestro preventivo

Nel codice di procedura penale del 1930 la figura del sequestro preventivo era di fatto sconosciuta, infatti, oltre al sequestro conservativo, era disciplinato il solo sequestro penale. A tale misura venivano attribuite, sulla base dell'interpretazione normativa, finalità meramente istruttorie, ovvero garantire l'assicurazione delle diverse fonti di prova, le quali eventualmente sarebbero andate disperse o sottratte laddove la relativa documentazione o la *res* non fosse stata in precedenza acquisita dall'Autorità giudiziaria. Nel codice di rito dell'epoca erano disciplinate le modalità applicative ed esecutive del sequestro, l'individuazione dei soggetti legittimati a porlo in esecuzione, le vicende estintive del vincolo e altro ancora, ma nulla era detto circa le possibili finalità che tramite tale istituto potevano essere legittimamente perseguite. E proprio questo vuoto normativo consentì che il sequestro penale venisse utilizzato, nel corso del tempo, per soddisfare obiettivi del tutto diversi da quelli ascrivibili a

una figura di sequestro con finalità prettamente probatorie¹. In tal senso si è osservato che << la disorganicità della disciplina contenuta nel codice e nelle leggi speciali nonché la mancanza di definizione delle finalità del sequestro penale hanno costituito la causa principale dello stato d'incertezza in ordine a quest' ultime, con progressiva dilatazione dell'istituto >>². Dunque, nel corso degli anni settanta, un nuovo orientamento giurisprudenziale superò le tradizionali finalità probatorie del sequestro penale riconoscendo a quest' ultimo un ruolo sempre più incisivo nella prevenzione dei reati, basandosi sia sull'art. 219 del codice Rocco del 1930 che attribuiva alla polizia giudiziaria il potere di impedire che i reati venissero portati a conseguenze ulteriori, sia sull' art. 622 del medesimo codice di rito che attribuiva al sequestro la finalità di assicurare la confisca. << Una parte della giurisprudenza aveva avuto modo di affermare che il sequestro penale, non essendo “normativamente condizionato ad alcuna finalità predeterminata”, era caratterizzato da un sostanziale “vuoto di fini”, pertanto, non doveva escludersi che tramite il provvedimento in parola potesse essere perseguito lo scopo “non estraneo al procedimento penale” d' impedire che il reato fosse

¹ Cfr. SANTORIELLO, *Misure cautelari reali*, Giappichelli, 2009, p. XVII.

² Così D' ONOFRIO, *Il sequestro preventivo*, Cedam, 1998, p. 2.

portato a conseguenze ulteriori >>³. La tendenza a dilatare l'operatività dell'istituto era approvata dalla dottrina e avallata dalla maggioranza dei giudici di legittimità e finanche dalla Corte costituzionale, rendendo di fatto evidente la necessità di uno strumento specifico che consentisse di garantire la repressione penale sui possibili sviluppi successivi di reati già consumati, evitandone la propagazione. Tale esigenza è stata colta in pieno dal legislatore che ha dato chiarezza alla materia. Dunque, ad oggi, il sequestro preventivo, disciplinato dagli artt. 321 e ss. c.p.p., rappresenta il riconoscimento normativo della prassi giurisprudenziale nata e diffusasi nel precedente sistema processuale volta a garantire la necessità di predisporre uno strumento coercitivo idoneo sia per finalità probatorie, sia per soddisfare esigenze di carattere preventivo⁴. Infatti nella Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale del 1988, si legge che due sono stati i termini di riferimento dai quali si è partiti nella costruzione della disciplina del sequestro preventivo: << da un lato, dal sistema processuale penale vigente che, sia pure in termini sfumati e non privi di sfasature sistematiche, non disconosce il fine preventivo della misura di coercizione reale, e

³ Così MOLINARI, *Sequestro preventivo e reato consumato*, in *Giur.it.*, 1995, II, p.257.

⁴ Cfr. SANTORIELLO, *Misure cautelari reali*, cit., p. XVII.

dall'altro lato, dall' esperienza giuridica degli ultimi anni, che ha visto affacciarsi sempre più di frequente l' adozione di misure di coercizione reale volte ad interrompere l' iter criminoso o ad impedire la commissione di nuovi reati >>. Da un punto di vista sistematico, non è da sottovalutare né la collocazione del sequestro preventivo all'interno delle misure cautelari reali, né la sua assoluta autonomia dal sequestro probatorio, in quanto trattasi di elementi che mettono in evidenza che *ab origine* vi è sempre stata la consapevolezza che tale misura rappresenta uno strumento che, pur avendo finalità di prevenzione, è potenzialmente lesivo di diritti della persona di rilievo costituzionale. Secondo autorevole dottrina: << la vera e profonda innovazione consiste nell' aver attratto il sequestro preventivo all' interno delle misure cautelari. Ciò nella consapevolezza, da parte del legislatore, dell'intesa "afflittività" del mezzo, paragonabile a quella dei provvedimenti di restrizione di libertà personale >>⁵. Da qui, la necessità di garantire per il sequestro preventivo una normativa che mutuasse i caratteri fondamentali da quella delle misure cautelari personali come ad esempio le garanzie previste per la persona soggetta alle misura cautelare. La finalità del sequestro preventivo è

⁵ Così MOLINARI, *Sequestro preventivo*, cit., p.261.

decisamente extraprocessuale, in quanto, il vincolo di indisponibilità che imprime su un bene mobile o immobile mira a prevenire il protrarsi dell'*iter* criminoso o il ripetersi della condotta delittuosa. Ed è proprio questa finalità preventiva che fa sì che il sequestro preventivo si collochi in un'area nettamente distinta da quella del sequestro probatorio di cui all'art. 253 c.p.p., come mezzo di acquisizione della prova. È stato osservato che il sequestro preventivo poiché, al pari delle misure cautelari personali, opera come inibitoria di una condotta considerata pericolosa, possa definirsi come una misura interdittiva reale, per la quale l'agire vietato consiste nell'uso di una cosa assoggettata a vincolo di indisponibilità. Ciò rende l'istituto *de quo* nettamente differente dal sequestro conservativo, in quanto quest'ultimo ha ad oggetto beni patrimoniali con una prevalente destinazione funzionale civile-risarcitoria, mentre il sequestro preventivo incide su cose pertinenti al reato e ha una spiccata funzione penale e extraprocessuale⁶. Passando all'analisi della disciplina codicistica, l'adozione di un provvedimento di sequestro risulta essere subordinato necessariamente alla presenza di due presupposti imprescindibili quali il *periculum in mora* e il *fumus*

⁶ Cfr.: D'ONOFRIO, *Il sequestro*, cit., p. 9; AMODIO, *Misure cautelari reali*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. III, Giuffrè, 1990, p. 242 s.

boni iuris. Se, da un lato, il “*periculum*” è espresso chiaramente nell’art. 321, comma 1, c.p.p., in base al quale il provvedimento può essere disposto << quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati >>, dall’altro lato il dato normativo non offre alcun elemento idoneo ad individuare il “*fumus*”. In tal senso, la poca chiarezza del dato normativo ha favorito la nascita di diversi indirizzi interpretativi in dottrina e in giurisprudenza. Autorevole dottrina, prendendo in considerazione la circostanza che il sequestro preventivo, intervenendo sulla disponibilità di un bene, incide su diritti costituzionalmente garantiti, ha affermato che il sequestro *de quo* può essere adottato solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza⁷. Questa interpretazione prende spunto dalla Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988 per la quale con la misura reale << si creano dei vincoli che si potrebbe dire, dalla cosa passano alla persona, nel senso che il sequestro tende a inibire certe attività (la vendita o l’uso) che il destinatario della misura può realizzare mediante la cosa >>. In realtà va precisato che i gravi indizi

⁷ Cfr.: GIARDA, *L’impresa e il nuovo processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p.1243; BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Giuffrè, 1991, p. 143; CORDERO, *Procedura penale*, 2^a ed., Giuffrè, 1993, p.516.

di colpevolezza rientrano fra le condizioni generali di applicabilità previste nella disciplina delle misure cautelari personali all' art. 273 c.p.p., e una norma analoga non si rinviene nella disciplina del sequestro preventivo. Il nodo da sciogliere, dunque, consiste nel riuscire a capire se l'art. 273 c.p.p. possa applicarsi estensivamente anche al sequestro preventivo. In passato parte della dottrina, in virtù delle affinità strutturali fra detto sequestro e le misure cautelari personali, considerava applicabile per analogia l'art 273 c.p.p., reputando dunque necessaria, ai fini dell'applicazione della misura, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Un altro indirizzo interpretativo, invece, sosteneva che ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo fosse invece necessaria e sufficiente l'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato, cioè fosse sufficiente verificare la sussistenza della rilevanza penale del fatto senza entrare nel merito della fondatezza dell'ipotesi accusatoria⁸. Alcune decisioni dei giudici di legittimità sono state, in questo senso, particolarmente significative. Diverse le sentenze della Corte di cassazione che hanno considerato le condizioni generali di applicabilità per le misure cautelari personali *ex art. 273 c.p.p.* non

⁸ Cfr. MARINARI, *Il sequestro nell' esperienza del nuovo codice. Spunti problematici e questioni in materia di reati edilizi*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2179.

estensibili alle misure cautelari reali, da ciò se ne deduceva che ai fine della legittima applicazione di un provvedimento di sequestro preventivo, su un bene pertinente a uno o più reati, fosse preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi. Per la Corte di cassazione il controllo del giudice deve: << limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato >>. Quindi la verifica del fatto, o meglio l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato, insieme all'esistenza della cosa pertinente al reato, sono necessari e sufficienti a concretare il *fumus bonis iuris*⁹. Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che dall'analisi delle finalità ascritte al sequestro preventivo, desumibili chiaramente dall'art. 321, comma 1, c.p.p., cioè evitare l'aggravarsi o il protrarsi del reato, è chiaro che si può ricorrere al sequestro preventivo solo a fronte di fattispecie criminose in atto. In sostanza la Corte di cassazione ha sottolineato che presupposto fondamentale del sequestro preventivo è la commissione di un reato e d'altronde il sequestro disposto prima che il reato sia commesso sarebbe illegittimo per violazione del

⁹ Cfr.: Cass. pen., sez un., 25 marzo 1993, Gifuni, in *Cass. pen.*, 1993, p.1969; Cass. pen., 31 marzo 1994, Frangini, *ivi*, 1995, p. 351; Cass. pen., 29 settembre 1995, Flachi, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1997, p. 375

“principio di legalità” che condiziona sia la punibilità dell’agente che l’applicabilità delle misure cautelari a una tipica previsione di legge¹⁰. È necessario precisare comunque che una parte della dottrina, sulla base di alcune sentenze risalenti alle prime applicazioni del codice¹¹, sosteneva, sempre al fine della legittima applicazione del provvedimento di sequestro, la necessità di verificare concretamente la responsabilità dell’interessato. Questa interpretazione, difforme rispetto alle precedenti citate, trova la sua sostenibilità nelle affinità esistenti fra le varie misure cautelari e l’incidenza che il sequestro in questione assume nei confronti di diritti costituzionali¹². Ma ad oggi, giurisprudenza consolidata ha sottolineato la necessità di tenere distinte le misure cautelari reali da quelle personali, sia in ragione dei diversi interessi coinvolti sia perché nell’ambito del sequestro preventivo la tutela cautelare, alla quale tende la misura reale, è rivolta alla pericolosità della cosa e non all’autore del fatto¹³. Di grande rilievo è stato l’intervento della Corte Costituzionale¹⁴ che, con sentenza n. 48 del 1994, di fatto, seppur con lievi modifiche, ha

¹⁰ Cfr.: Cass. pen., 6 agosto 1992, Liotti, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 539; Cass. pen., 25 marzo 1993, Crispio, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1610.

¹¹ Cfr. Cass. pen., 7 giugno 1991, Mattiolo, *ivi*, 1992, p. 3108.

¹² Cfr.: VICICONTE, *Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 362; CIRULLI, *In tema di presupposti del sequestro preventivo*, in *Giur. it.*, 1992, p. 316.

¹³ V. Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2225.

¹⁴ V. Corte. Cost., 9 febbraio 1994, n. 48, in *Arch. nuova. proc. pen.* 1994, p. 168.

confermato l'orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite penali della Corte di cassazione¹⁵ per cui sarebbe preclusa << ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi >>. Dunque la Consulta, investita della questione di legittimità costituzionale relativa al rapporto fra gli artt. 321 e 324 c.p.p. e gli artt. 24, 42, 97, 111, Cost., l'ha dichiarata infondata ritenendo in particolare che la preclusione imposta al giudice di valutare la sussistenza e la gravità degli indizi di colpevolezza, prevista per le misure cautelari non personali, non sia applicabile alle misure reali. In tal senso, il giudice delle leggi, sempre facendo leva sulla evidente differenza che sussiste fra le misure cautelari personali e reali, sia dal punto di vista dei presupposti sia dal punto di vista dei vincoli che in concreto creano tali misure, ha sostenuto che: << il nuovo codice di rito ha ommesso, non senza significato, di operare un richiamo espresso alle disposizioni generali che il capo I del titolo I del libro IV dedica alle misure cautelari personali, cosicché solo a quest'ultime risulta essere testualmente riferita la previsione enunciata dall'art. 273, primo comma, c.p.p. >>. Secondo la Consulta, la scelta di non richiamare per le misure reali i presupposti sanciti dall'art. 273 c.p.p. non contrasta con l' art. 24 Cost., diritto di difesa, il quale

¹⁵ V. Cass. pen., sez un., 25 marzo 1993, Gifuni, in *Cass. pen.*, 1993, p.1969;

essendo un diritto “atipico” << ammette diversità di disciplina in rapporto alla varietà delle sedi e degli istituti processuali in cui lo stesso è esercitato, e i valori che l’ordinamento prende in considerazione sono graduabili fra loro: da un lato l’ inviolabilità della libertà personale e, dall’ altro la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il “potere” del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare >>¹⁶. La Corte costituzionale ha ribadito che il sequestro attiene a “cose” che presentano un tasso di pericolosità tale da giustificare l’ adozione della misura cautelare, e che questo, pur raccordandosi ontologicamente a un reato, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, in quanto la funzione preventiva non riguarda l’ autore del fatto ma “cose” che si trovano in un rapporto di pertinenza con il reato; “cose” che dall’ordinamento sono viste come strumenti, la cui libera disponibilità può costituire una situazione di pericolo. In tal senso va anche ribadito che il sequestro preventivo può essere disposto in un procedimento in

¹⁶ V. Corte. Cost. 9 febbraio 1994, *cit.*, p. 168.

cui non sia stato ancora individuato il presunto autore del reato. Comunque la decisione della Corte costituzionale non deve indurre a ritenere che il giudice, nel valutare la possibilità di applicare un sequestro preventivo, sia tenuto esclusivamente a effettuare un mero controllo superficiale relativo alla possibilità di inquadrare il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ma, al contrario, come anche precisato da alcune importanti decisioni della Corte di cassazione¹⁷, il giudice ha l'obbligo di accertare in concreto la sussistenza del *fumus* dell'illecito prospettato dall'accusa, esaminando i fatti alla luce dei contributi forniti dal pubblico ministero e dalla difesa; in sostanza, l'organo giudicante deve verificare che ci siano elementi che dimostrano la sussistenza del reato ipotizzato, non essendo necessari gravi indizi di colpevolezza. Quindi, concludendo, ai fini dell'applicazione di un provvedimento di sequestro preventivo, sulla base degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, è necessaria la sussistenza di un quadro indiziario grave sia in ordine alla commissione del reato per il quale si procede sia in ordine alla pertinenza del bene da sottoporre a sequestro sia in relazione al pericolo che la cosa pertinente al reato può costituire. Quindi, ancora, il *fumus* necessario per disporre un sequestro preventivo è la

¹⁷ V. Cass. pen., 15 luglio 2008, Cecchi Gori, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3887.

sussistenza di gravi indizi di reato che facciano apparire probabile che si giunga a una sentenza di condanna¹⁸. Con riferimento al *periculum in mora*, altro presupposto fondamentale del sequestro preventivo, il legislatore è stato decisamente più chiaro. Il *periculum*, in base all' art. 321, comma 1, c.p.p, consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi di un illecito già realizzato oppure agevolare la commissione di nuovi reati. *Ergo*, è la "cosa pertinente al reato", non solo, presupposto fondamentale del sequestro, ma anche oggetto del sequestro medesimo. Sul concetto di "pertinenza" si è pronunciata più volte la giurisprudenza di legittimità, sottolineando innanzitutto che vi deve essere << un vincolo chiaro ed univoco tra la *res* e il reato per il quale si procede >>¹⁹ e, ancora, è necessaria l'esistenza di un nesso tra la cosa e il reato che sia strumentale (o funzionale) e non meramente occasionale²⁰. E proprio partendo dalla circostanza che il nesso fra *res* e reato non deve essere meramente occasionale, il giudice, nel decidere se applicare o meno la misura cautelare reale in questione, non deve compiere una valutazione superficiale, bensì

¹⁸ V.: FIORE, *Accertamento dei presupposti e problematiche in tema di sequestro preventivo*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1995, p. 558; LATTANZI, *Sul fumus richiesto per il sequestro preventivo*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 355.

¹⁹ V. Cass. pen., 2 maggio 1994, Grazioso, in *Riv. pen.*, 1998, p. 1174.

²⁰ Cfr.: Cass. pen., 10 febbraio 1998, *ivi*, 1998, p. 1174 ; Cass. pen., 19 febbraio 1997, in *Arch. Nuova. Proc. pen.*, 1997, p. 707.

rigorosa e motivata del *periculum*, valutando tutta una serie di elementi oggettivi e soggettivi come la natura della cosa, la connessione strumentale con il reato e i reati futuri possibili, se la commissione dell' illecito sia occasionale o meno, e le circostanze di impiego della *res* nelle commissione del reato stesso. Infatti la condizione che legittima l'applicazione di un provvedimento di sequestro di una *res* è l'esistenza di un rapporto di necessaria correlazione della *res* medesima con la commissione del reato, essendo dunque sufficiente che sia un mezzo indispensabile per l'attuazione o la protrazione della condotta criminosa²¹. Quindi, in base a tale interpretazione giurisprudenziale, sono inclusi nella categoria di "cose pertinenti al reato" non solo i *corpora* e i *producta delicti*, ma anche tutte quelle cose che servono anche indirettamente ad accertare la consumazione dell'illecito, l'autore, le circostanze dalle quale si può desumere la personalità del reo e le vicende del reato e altresì le cose la cui disponibilità da parte del reo potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Va precisato che nella nozione di "cose pertinenti al reato" rientra anche il risultato della trasformazione del prodotto o del profitto di esso, come ad esempio

²¹ Cfr. GUALTIERI, *Commento all' art. 321 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Ipsos, 2010, p. 3939 s.

l'acquisto di un immobile con il denaro ottenuto tramite la commissione del reato di appropriazione indebita²². Le caratteristiche principali del pericolo sono l'attualità e la concretezza. Per la giurisprudenza di legittimità il pericolo che la disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato deve essere attuale, perché diversamente verrebbero meno le finalità preventive del sequestro, ma soprattutto deve avere il carattere della concretezza nel senso che, pur riguardando eventi non ancora realizzati, vi deve essere fondata ragione di temere il probabile e imminente verificarsi del pericolo medesimo. L'attualità e la concretezza del *periculum* sono fondamentali laddove si pensa che il sequestro preventivo sia comunque una misura limitativa di libertà costituzionalmente protette e, dunque, per la legittima sottrazione di un bene all'avente diritto non risulta sufficiente la sussistenza di un pericolo solo astrattamente ipotizzabile²³. Diversamente, nel sequestro finalizzato alla confisca, previsto dall'art. 321, comma 2, c.p.p., si ritiene che il *periculum in mora* sia implicito nella stessa confiscabilità del bene, cioè nella sua intrinseca pericolosità valutata a monte dal legislatore.

²² V. Cass. pen., 18 ottobre 1999, Di Lolli, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 2001, p. 105.

²³ Cfr. Cass. pen., 10 marzo 1995, Prevarin, *ivi*, 1996, p. 302; Cass. pen., sez. un., 14 dicembre 1994, Adelio, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1488.

2. Il procedimento e il sistema delle impugnazioni

L' art. 321, comma 1, c.p.p., individua come unico soggetto abilitato a chiedere al giudice di disporre il sequestro preventivo, il pubblico ministero. Anche la stessa Corte di cassazione ha ribadito che il sequestro preventivo può essere disposto esclusivamente su richiesta del pubblico ministero e ha considerato l'iniziativa di quest' ultimo come condizione imprescindibile che non può essere surrogata dalla richiesta della persona offesa o di un terzo, a differenza di quanto accade nelle disciplina del sequestro conservativo. Alla polizia giudiziaria, invece, non è consentito avanzare alcuna richiesta diretta in tal senso, ma, d' altronde, nulla vieta che essa provveda a sollecitare l'organo dell'accusa. Neanche la persona offesa dal reato, anche se querelante, può rivolgere l'istanza al giudice, ma anch' essa ha la possibilità di sollecitare il pubblico ministero²⁴. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su un'eccezione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all' art. 24 Cost., nella parte in cui non consente che la richiesta di sequestro possa essere avanzata anche dalla persona offesa, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. Infatti per la Consulta, essendo il sequestro preventivo finalizzato alla

²⁴ V. Cass. pen., 26 aprile 1990, Serio, in *Giur. it.*, 1991, p. 310.

prevenzione del reato, nel senso di interrompere l'*iter* criminoso o impedirne la progressione, la relativa richiesta non può che spettare al pubblico ministero che è parte pubblica²⁵. In sostanza, per la Corte costituzionale, l'esigenza di tutela della collettività (rinvenibile nella *ratio* del sequestro preventivo) non può confondersi con l'interesse della parte offesa querelante alla cessazione della situazione illecita e, quindi non vi è violazione dell'art. 24 Cost., in quanto tale interesse può trovare tutela non necessariamente negli strumenti del processo penale, ma nelle misure cautelari esperibili nel processo civile²⁶. Inoltre la giurisprudenza di legittimità, ha sancito che, in assenza della richiesta del pubblico ministero, il provvedimento di sequestro emanato dal giudice deve ritenersi senz'altro affetto da nullità assoluta²⁷. In merito ai soggetti legittimati a disporre il sequestro in esame, il d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale, ha introdotto i commi 3 *bis* e 3 *ter* all'art. 321 c.p.p., attribuendo, sia al pubblico ministero sia alla polizia giudiziaria, il potere di disporre il sequestro preventivo in situazioni di urgenza, ma prevedendo come necessaria una successiva convalida da parte del giudice. Infatti l'art. 321, comma 3 *bis*, c.p.p. recita che

²⁵ Cfr. D'ONOFRIO, *Il sequestro, cit.*, p. 55.

²⁶ V. C. Cost., 11 luglio 1991, n. 334, in *Cass. pen.*, 1991, p. 822.

²⁷ Cfr. Cass. pen., 5 marzo 1999, De Luca, *ivi*, 2000, p. 2721.

<< nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria >>. Quindi, *post* riforma, si consente, in *primis* alla polizia giudiziaria, anche se ai soli ufficiali, di procedere a sequestro preventivo solo quando sussista una situazione d'urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero e quando non è possibile attendere il provvedimento del giudice. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la "situazione d'urgenza" sussiste sia quando la polizia giudiziaria agisce di propria iniziativa sia nei casi in cui opera in base a delega del pubblico ministero. Trattasi di una situazione in cui vi è il *periculum* di cui all' art. 321,

comma 1, c.p.p., ma essendo una situazione imprevista non è possibile attendere il provvedimento del magistrato²⁸. Disposto il sequestro, spetta poi al pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive dalla ricezione del verbale di sequestro, procedere alla richiesta di convalida al giudice insieme all'emissione del decreto previsto dall'art. 321, comma 1, c.p.p., qualora non ritenga che le cose sequestrate vadano restituite. Stessa cosa vale quando sia direttamente il pubblico ministero ad intervenire, ove provveda con decreto motivato ad adottare il provvedimento e chieda al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dal sequestro, pena l'inefficacia del vincolo reale. Infatti l'art. 321, comma 3 *ter*, c.p.p. stabilisce che << il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 *bis* ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta >>. Il decreto emesso dal pubblico ministero, che in caso di mancata convalida del giudice è destinato ad essere caducato automaticamente, secondo la Corte di cassazione non è impugnabile in quanto ha natura intrinsecamente provvisoria e vige

²⁸ V.: Cass.pen., 2 luglio 2003, Perfigli, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 2004, p. 673; Cass. pen., 5 luglio 1995, Quagliari, *ivi*, 1996, p. 301.

il principio di tassatività delle impugnazioni²⁹. Il provvedimento di convalida viene emesso con la forma dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p., deve essere motivata, a pena di nullità. Secondo autorevole dottrina, la verifica che il giudice è tenuto a compiere ai fini della convalida che, di fatto, costituirà la motivazione della medesima ordinanza di convalida, deve riguardare sia la sussistenza dei presupposti di fatto, cioè *fumus delicti* e *periculum in mora*, sia la sussistenza della situazione di urgenza che ha consentito di derogare al regime ordinario di competenza³⁰. Tuttavia, come sottolineato dalla Corte di cassazione, è necessario considerare che l'ordinanza di convalida e il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero sono assolutamente autonomi, in quanto l'ordinanza riguarda il presupposto dell'urgenza, mentre il decreto l'esistenza dei requisiti sostanziali della misura. La suddetta autonomia è tale da consentire al giudice di negare la convalida per difetto dell'urgenza e di disporre *ex novo* il sequestro con efficacia *ex nunc*³¹. Soffermandosi sui soggetti nei confronti dei quali è possibile adottare un provvedimento di sequestro preventivo, va ancora una volta

²⁹ V.: Cass. pen., 5 marzo 1993, Mariano, in *Riv. pen.*, 1994, p. 343; Cass. pen., 20 dicembre 1995, Gradin, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1996, p. 812.

³⁰ Cfr. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo*, cit., p. 185.

³¹ V.: Cass. pen., 8 luglio 1991, Rossi, in *Cass. pen.*, 1993, p. 398; Cass. pen., 15 dicembre 1993, Rosato, in *CED* 197132.

richiamata una importante sentenza della Corte di cassazione³². La suprema Corte ha sostenuto che il vincolo reale preventivo può essere disposto anche sui beni appartenenti a un soggetto diverso dall'indagato o dall'imputato, a condizione che il soggetto penalmente perseguito, in virtù della libera disponibilità del bene, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Quindi per la Corte di cassazione è assolutamente legittimo il sequestro preventivo che colpisce un terzo, proprietario o detentore ad altro titolo, ma né indagato né imputato, in quanto << il vincolo diretto a rendere indisponibile la *res*, è imposto per generali esigenze di giustizia, quali sono quelle relative alla tutela della collettività, che, sebbene pregiudizievoli per il soggetto che ne è gravato, vanno necessariamente soddisfatte >>³³. Nell'analisi più strettamente processuale, dalla formulazione letterale dell'art. 321 c.p.p, si evince chiaramente che il sequestro preventivo può essere adottato fin dalle indagini preliminari. In sostanza, dal giorno in cui è stata acquisita la *notitia criminis*, è possibile adottare un provvedimento di sequestro, il quale, comunque, rimane applicabile in ogni stato e grado del procedimento. Il giudice che provvederà ad adottare la misura cautelare in esame, come

³² V. Cass. pen., 4 luglio 1995, Oro, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, p. 302.

³³ Crf. Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 1993, Gioranna, in *CED* 193692.

espressamente previsto dall' art. 321 c.p.p., è il giudice competente a pronunciarsi nel merito, mentre, prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento che dispone il sequestro preventivo assume la forma del decreto motivato, per espressa previsione legislativa, ma nulla è stabilito dal codice in merito alla procedura da seguire. Alcuni chiarimenti sono pervenuti dalla Corte di cassazione. *In primis*, l'emissione del decreto in esame non deve essere preceduta dalla procedura camerale *ex art. 127 c.p.p.*, in quanto il fattore sorpresa << è elemento essenziale della concreta efficacia del provvedimento >>³⁴. Il procedimento decisorio in tema di sequestro si caratterizza per la mancanza del contraddittorio e integra chiaramente una decisione *de plano*³⁵. Inoltre, proprio trattandosi di un procedimento a sorpresa, esso non deve essere preceduto dall' informazione di garanzia³⁶, né dall'invito a nominare un difensore, il quale ha diritto soltanto ad assistere al compimento dell'atto qualora sia presente³⁷. Diversamente, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., deve darsi avviso al difensore del deposito del provvedimento di sequestro, in maniera tale da dargli la possibilità

³⁴ V. Cass. pen., 20 giugno 1990, Sgarmella, in *Giur. it.*, 1991, p. 256.

³⁵ In questi termini LOFFREDO, *Procedimento decisorio e controlli in tema di sequestro preventivo*, in *Giur. it.*, 1991, p. 257.

³⁶ V. Cass. pen., 23 ottobre 2012, Abrogato, in *CED* 253854.

³⁷ V. Cass. pen., 7 marzo 1999, Carletti, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1353.

di esercitare il diritto di impugnazione, espressamente previsto dal codice di rito. Il decreto con cui si concede il sequestro preventivo deve essere motivato, a pena di nullità, (così come prevede l'art. 125, comma 3, c.p.p.). La motivazione sarà esaustiva nel momento in cui è rigidamente collegata ai criteri predeterminati dalla legge, cioè quando consente la verifica della legittimità formale e dei presupposti sostanziali del provvedimento stesso. Infatti il giudice, nella motivazione, non deve genericamente affermare la sussistenza del reato, ma, sempre facendo riferimento alla situazione concreta, deve indicare la sussistenza sia del *fumus* sia del *periculum* in mora, indicando anche il vincolo di pertinenzialità esistenza fra la *res* e il reato per cui si procede³⁸. Quindi, ai fini della legittimità del decreto, il quale, diversamente, sarebbe ricorribile per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., è necessaria non una motivazione generica e sommaria, bensì una valutazione rigorosa e motivata dei presupposti del sequestro alla luce di tutta una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali la natura della cosa, le circostanze di impiego della *res* nella commissione del reato, la personalità dell'imputato o

³⁸ In tal senso: BALDUCCI, *Il sequestro preventivo, cit.*, p. 190; D' ONOFRIO, *Il sequestro, cit.*, p. 124.

indagato e così via³⁹. L'esistenza e la permanenza delle condizioni legittimanti il sequestro è fondamentale, tanto che l' art. 321, comma 3, c.p.p., prevede la revoca immediata della misura da parte del giudice qualora << risultano mancanti anche per fatti sopravvenuti le condizioni di applicabilità >> previste dall'art. 321, comma 1, c.p.p. Due figure di creazione giurisprudenziale, quali il sequestro condizionato e il dissequestro condizionato, sono connesse alla revoca della misura e strumenti estremamente efficaci nel contrasto alla crescente criminalità d'impresa e ai reati ambientali industriali. Infatti, se ai fini della revoca del sequestro si rende necessario l'adempimento di cautele e prescrizioni volte a eliminare le conseguenze del reato, si parla appunto di dissequestro condizionato. Quando, invece, l'esecuzione del sequestro preventivo viene subordinata dal giudice all' adempimento di determinate prescrizioni in un termine temporale prestabilito, si parla di sequestro condizionato. Non adempiere alle prescrizioni nel termine prestabilito determina l'esecuzione del provvedimento di sequestro. In questo caso non si è in presenza di una revoca del sequestro già immediatamente eseguito, ma trattasi di un differimento dell'esecuzione del medesimo al compimento di determinate prescrizioni. Questa forma è stata definita dalla dottrina

³⁹ V. Cass. pen., 12 maggio 1994, Pizzarella, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2991.

come “ paradossale” in quanto << di fatto non priva, il soggetto nei confronti del quale viene eseguito, della disponibilità de bene da sequestrare, e può in alcuni casi, consentire la prosecuzione di un reato almeno fino allo spirare del termine fissato per l’adempimento, ed è, al contrario, efficace per eliminare in breve tempo situazioni di irregolarità che a lungo termine, potrebbero arrecare serio pregiudizio all’ integrità ambientale >>⁴⁰ data sempre la sua rilevanza in merito al contrasto dei reati ambientali. Proprio in riferimento alle indagini in tema di reati ambientale, è frequente che imprenditori sottoposti a indagini preliminari, per far fronte a incisivi provvedimenti dell’ autorità giudiziaria, ricorrano a strumenti come il “ricatto occupazionale” cioè mobilitando i lavoratori o minacciando pubblicamente la chiusura degli impianti o altre conseguenze sfavorevoli per i dipendenti e le loro famiglie, proprio a causa del sequestro, che non consente lo svolgimento della normale attività lavorativa. Il sequestro condizionato, seppur almeno parzialmente, consente di evitare queste conseguenze. È dunque innegabile che sia il sequestro che il dissequestro condizionato, pur non essendo strumenti a cui si ricorre abitualmente, rendono nella maggior parte dei casi

⁴⁰ Così: RAMACCI, *Sequestro preventivo “condizionato” e procedimento di riesame*, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1997, p.484.

l'intervento penale efficace ed effettivo e non semplicemente simbolico⁴¹. Il legislatore, essendo consapevole dei sacrifici che le misure cautelari reali comportano, proprio come quelle personali, sui beni di rilevanza costituzionale, ha previsto per quest'ultime un sistema di controlli basato sulle impugnazioni previste per i procedimenti cautelari personali. Dunque, un sistema di impugnazioni completo e efficace rappresenta una garanzia per quei soggetti che vedono lesa una propria "libertà" da un vincolo reale. Trattandosi di impugnazioni, troverà applicazione, nei limiti della compatibilità, la relativa disciplina generale prevista nel libro IX del codice di rito⁴². Si pensi al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione oppure alla necessaria sussistenza della legittimazione o interesse ad impugnare. In particolare, i mezzi di impugnazione previsti per il sequestro preventivo sono: il riesame, l'appello, e il ricorso per cassazione. L'art. 322, comma 1, c.p.p., stabilisce che «< contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame anche nel

⁴¹ Cfr. RAMACCI, *Reati ambientali e indagini di polizia giudiziaria*, 7^a ed., Maggioli, 2007, p. 220.

⁴² V. Cass. pen., sez. un., 14 gennaio 1997, D'Ambrosio, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1997, p.1681.

merito, a norma dell'art. 324 >>. In sostanza, la richiesta di riesame attua quel contraddittorio processuale totalmente assente nella fase di adozione del provvedimento. Degno di nota è che, in deroga al principio dell'effetto sospensivo dell'impugnazione, l'art. 322, comma 2, c.p.p. stabilisce che << la richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento >>. I soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di riesame sono elencati esplicitamente nella norma in esame. Alla figura dell'imputato, in applicazione dell'art. 61, c.p.p., va affiancata quella della persona sottoposta alle indagini. Infatti, quest'ultima, assieme all'imputato, è titolare del diritto di avanzare la richiesta di riesame, indipendentemente dalla circostanza che la *res* sequestrata sia di proprietà o nella disponibilità di terzi⁴³. *Nulla questio*, invece, con riferimento al difensore e alla persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate, mentre dubbi interpretativi erano sorti in merito all'esatta individuazione della persona che avrebbe diritto alla restituzione dei beni sequestrati. La Corte di cassazione ha precisato che con quest'ultima categoria di soggetti legittimati non si fa semplicemente riferimento a un soggetto che vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene ma a tutti

⁴³ V.: Cass. pen., 21 ottobre 2008, Sperlonga, in *Giust. pen.*, 2009, p.445; Cass. pen., 18 settembre 1997, Scibilia, in *Cass. pen.*, 1999, p. 932.

quei soggetti che, pur non essendo proprietari della *res* sequestrata, hanno un titolo idoneo a conseguire il possesso o la detenzione⁴⁴. Fra i soggetti legittimati non vi rientra né il pubblico ministero e né la persona offesa dal reato, la quale, secondo la Corte di cassazione, non può proporre richiesta di riesame o presentare appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro preventivo⁴⁵. Come già accennato, data l'operatività dell'art. 568 c.p.p., l'impugnante deve avere un interesse a proporre riesame, e ciò determina il venir meno del diritto di avanzare la richiesta di riesame nel caso in cui la *res* sequestrata sia già tornata nella disponibilità di un soggetto richiedente o sia stata restituita ai terzi aventi diritto⁴⁶. L'art. 324 c.p.p. contiene disposizioni relative al procedimento di riesame. L'art. 324, comma 5, c.p.p., individua il tribunale competente al quale va inoltrata la richiesta di riesame, disponendo che << sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia, nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti >>. Il c.d. Tribunale del riesame, sottopone a un controllo, sia di legittimità che di merito, i provvedimenti positivi di un vincolo reale.

⁴⁴ Cass. pen., 20 aprile 1994, Duchi, in *Riv. pen.*, 1995, p. 776.

⁴⁵ V. Cass. pen., sez. un., 26 aprile 2004, Corsi, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3105.

⁴⁶ Cfr. Cass., sez. un., 24 aprile 2008, Tchmil, in *Foro. it.*, 2008, p. 369.

In sostanza, nel procedimento di riesame, che a norma dell'art. 324, comma 6, c.p.p. si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall' art. 127 c.p.p., il tribunale deve verificare la fondatezza e l'attualità delle ragioni sulle quali si fonda il provvedimento cautelare. È dunque necessario verificare la sussistenza dei presupposti fondamentali quali il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris*. Infatti, in dottrina, con l'avvallo della giurisprudenza di legittimità, si è sostenuto che l'eventuale cognizione nel merito del tribunale del riesame deve essere comunque limitata alla verifica, sulla base degli elementi di fatto indicati dall'accusa e sui motivi e i fatti addotti dall'impugnante, dei requisiti necessari per l'adozione della misura⁴⁷. Soffermandosi sui motivi della richiesta, la dottrina, basandosi sull'interpretazione letterale dell'art. 324, comma 4, c.p.p., ha sempre sostenuto che l'enunciazione dei motivi dovrebbe ritenersi prevista in via facoltativa⁴⁸, in quanto il codice di rito stabilisce che « con la richiesta di riesame possono essere anche enunciati i motivi » e che l'impugnante ha la « facoltà di enunciare i motivi davanti al

⁴⁷ In tal senso: ZAPPALA', *Le misure cautelari*, Giuffrè, 1994, p. 512; Cass. pen., 8 febbraio 1993 Costantini, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1993, p. 645; Cass. pen., 22 gennaio 2004, Becheri, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2316; Cass. pen., 6 febbraio 2007, Martinello, *ivi*, 2008, p. 1510.

⁴⁸ Cfr.: GALANTINI, *Misure cautelari reali. Impugnazioni*, in *commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da AMODIO e DOMINIONI, III, Giuffrè, 1990, p. 292; SELVAGGI, *Misure cautelari reali. Impugnazioni*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. III, Utet, 1990, p.364.

giudice del riesame, facendo dare atto a verbale prima dell' inizio della discussione >>. Inizialmente la giurisprudenza di legittimità non era di questa opinione e riteneva necessaria, come previsto per la disciplina generale delle impugnazioni, la sussistenza dei motivi della richiesta a pena di inammissibilità. Successivamente, la Corte di cassazione ha mutato il proprio orientamento⁴⁹, considerando ammissibile una richiesta di riesame anche senza la specificazione dei motivi, in quanto il riesame introduce una procedura particolare diversa da quella propria dei normali atti di impugnazione, la quale rende possibile una verifica nel merito e in termini di legittimità anche senza la precisa indicazione dai motivi da parte dell'impugnante. Si consideri anche il potere del giudice di poter annullare, modificare, confermare il decreto, per ragioni autonome diverse da quelle enunciate nei motivi della relativa istanza così come prevede l'art. 309, comma 9, c.p.p., in merito alla misure cautelari personali, al quale l'art. 324, comma 7, c.p.p. rimanda esplicitamente. L'Appello, invece, disciplinato dall'art. 322 *bis*, c.p.p., introdotto dal già citato d. lgs. n. 12/1991, ha colmato un vuoto normativo. Infatti l'appello, proprio come sottolineato dalla stessa Relazione al d.lgs. *de quo*, rappresenta uno specifico mezzo di gravame avverso ai provvedimenti

⁴⁹ V. Cass. pen., 19 novembre 1992, Reale, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1993, p. 472.

che respingono la richiesta di sequestro o quella di restituzione, per i quali in precedenza non era previsto alcun mezzo di impugnazione. Trattasi di un istituto che ha un esplicito carattere residuale, dato che è lo stesso art. 322 *bis*, c.p.p., che ne delimita l'ambito di applicazione << fuori dei casi previsti dall' art. 322 >>. L'appello trova anche la sua ragion d' essere nella possibilità riconosciuta al pubblico ministero di disporre la revoca del sequestro, così come previsto dall'art. 321, comma 3 *bis*, c.p.p., introdotto sempre con il d. lgs. n. 12/1991. Infatti contro tale provvedimento e contro tutti quelli che respingono le istanze di sequestro è possibile proporre appello, che, diversamente, non è proponibile avverso quei provvedimenti che applicano la misura, assoggettabili invece a riesame. Nel particolare ad essere appellabili sono: le ordinanze con il quale il giudice delle indagini preliminari, provvede, accogliendola o respingendola, in ordine alla richiesta di convalida del sequestro preventivo effettuato dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, l'ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro avanzata dal pubblico ministero, l'ordinanza del giudice delle indagini preliminare che provvede sulla richiesta di revoca e in fine, il decreto di revoca adottato dal pubblico ministero⁵⁰. Anche sull'appello, come per il riesame, decide, in

⁵⁰ Cfr.: CORSO, *Le misure cautelari*, In Aa.Vv., *Manuale di procedura penale*, 8^a ed.,

composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. L'impugnazione non sospende l'efficacia del provvedimento, ed è importante sottolineare che, per espressa previsione dell'art. 322 *bis*, comma 2, c.p.p., << si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art 310 >>, che disciplina l'appello in tema di misure cautelare personali. L'art. 325 c.p.p. disciplina il ricorso per cassazione, esperibile nei confronti delle ordinanze emesse a norma dell'art. 322 bis e 324, c.p.p., cioè nei confronti delle decisioni emesse a seguito di appello e riesame. I motivi del ricorso possono riguardare soltanto la violazione di legge, e proprio sull' ampiezza di tale nozione vi sono stati orientamenti giurisprudenziali diversi. Ad oggi, l'orientamento, maggiormente condiviso in dottrina e in giurisprudenza, ha stabilito che l'oggetto del ricorso *ex art. 325, c.p.p.* è costituito sia dagli *errores in iudicando* o *in procedendo* sia da quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante oppure incoerente, incompleto e irragionevole, al punto da rendere incomprensibile

Giappichelli, 2008, p. 397; NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, Giuffrè, 1995, p. 883.

l'itinerario logico seguito dal giudice⁵¹. È possibile esperire inoltre il ricorso *per saltum* in cassazione avverso il decreto di sequestro emesso dal giudice, sempre per violazione di legge ma purché siano rispettati gli stessi termini fissati dall'art. 324, comma 2, c.p.p., previsti per il riesame. Però per espressa previsione normativa dell'art. 325, c.p.p., l'eventuale proposizione del ricorso *per saltum* esclude la possibilità di presentare la richiesta di riesame⁵². Anche in questo caso, come per il riesame e per l'appello, il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. Per quanto attiene alla responsabilità delle persone giuridiche, è opportuno anticipare che il tema delle impugnazioni nei confronti del sequestro preventivo è regolato dall'art. 322 c.p.p. che a sua volta rinvia agli artt. 324 e 322 bis c.p.p., in forza dell'indicazione di cui all'art. 53, d.lgs. n. 231/2001, nonché dall'art. 325 c.p.p., ancorché non espressamente richiamato.

3. Struttura e presupposti applicativi del sequestro conservativo

Il sequestro conservativo, che ha sostituito integralmente la vecchia ipoteca legale, è una misura cautelare volta a tutelare gli interessi patrimoniali ed economici connessi al reato. Come già sottolineato, si

⁵¹ V.: Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2008, Ivanov, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4533; Cass. pen., 22 ottobre 2010, Barbagallo, in *Guida dir.*, 2010, p. 112.

⁵² In tal senso: SPAGHER, *Le impugnazioni*, in Aa. Vv., *Giustizia patrimoniale penale*, a cura di Bargi-Cisterna, Utet, 2011, p. 560.

tratta di una misura strumentale all'adozione di un provvedimento finale, cioè la sentenza, e provvisoria, in quanto conserva la sua operatività fino all'emanazione della decisione finale che concerne il merito della controversia⁵³. La funzione essenziale di questa tipologia di sequestro si deduce dalla stessa denominazione, infatti la finalità è quella di "conservare" quella porzione di patrimonio dell'imputato che appunto è l'oggetto del sequestro conservativo a favore di determinati "creditori", i quali inoltre risultano favoriti da privilegi riconosciuti dallo stesso art. 316 c.p.p. È dunque innegabile che la funzione del sequestro conservativo penale è quella di prevenire il pericolo che vadano a verificarsi determinati "fatti" che compromettano il diritto di credito di cui all'art. 316, comma 1 del c.p.p., relativo al pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. Quindi nella *ratio* del sequestro conservativo vi è innanzitutto la tutela dell'interesse pubblicistico alla riparazione del danno cagionato da reato, oltre alla garanzia dei crediti dei soggetti che si sono costituiti parte civile⁵⁴. Anche in questo caso, come per il sequestro preventivo,

⁵³ Cfr.: D' ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Cedam, 1997, p. 13; DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Cedam, 1990, p. 28.

⁵⁴ In questi termini: SELVAGGI, *Misure cautelari reali. Impugnazioni*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. III, Utet, 1990, p.334.

l'adozione del provvedimento è subordinata alla sussistenza dei requisiti civilistici del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Al “*periculum*” fa cenno esplicito l’art. 316 c.p.p.; questo è descritto come la sussistenza di una fondata ragione per ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento, di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato ovvero quelle delle obbligazioni civili derivanti da reato. Insomma, esso va innanzitutto individuato con riferimento alla complessa situazione economica e patrimoniale del debitore imputato e si rivela tramite la manifesta insufficienza e inadeguatezza del patrimonio oppure tramite la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del debitore stesso⁵⁵. In tal senso la Corte di cassazione ha precisato che il pericolo di “dispersione dei beni” non è legato soltanto alla semplice alienazione o alla deperibilità o scarsa durevolezza nel tempo degli stessi, ma anche alla loro facilità di consumazione, come appunto il denaro⁵⁶. La dottrina prevalente ha sempre sostenuto la necessità della sussistenza di un *periculum* obiettivo, cioè l’accertamento dell’esistenza del “pericolo” è condizionato dalla verifica della

⁵⁵ V. GALANTINI, *Sequestro conservativo penale*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Giuffrè, 1990, p.137.

⁵⁶ Cfr.: Cass. pen., 7 novembre 1990, Lo Bianco, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1570; Cass. pen., 28 novembre 1990, Robbiati, in *CED* 186417.

compresenza di elementi oggettivi, e non può dunque basarsi su semplici presunzioni⁵⁷. In sostanza la sussistenza del rischio di depauperamento o inadeguatezza del patrimonio dell'imputato deve essere oggettivamente verificabile. L'entità dei crediti nascenti dal reato, la capacità reddituale del debitore, il rischio di depauperamento del patrimonio in relazione alla sua entità oppure al comportamento processuale dell'imputato, sono elementi che devono essere presi in debita considerazione dal giudice ai fini di una legittima applicazione del provvedimento in esame. Dunque non solo elementi puramente oggettivi ma anche soggettivi, legati al comportamento processuale o alle manifestazioni di scorrettezza da parte dell'imputato⁵⁸; per parte della dottrina e della giurisprudenza alla base dell'applicazione del sequestro conservativo vi è dunque una valutazione prognostica che, insieme ad elementi puramente obiettivi, deve anche prendere in considerazione una eventuale condotta di depauperamento del patrimonio da parte dell'imputato. Tuttavia, bisogna considerare che vi sono stati anche orientamenti diversi i quali, invece, hanno sostenuto che la valutazione del *periculum in mora* deve riguardare

⁵⁷ Cfr. ZAPPALA', *Le misure cautelari*, in Aa. Vv., *Diritto processuale penale*, a cura di Galati – Tranchina – Zappalà, I^a ed., Giuffrè, 1994, p. 499.

⁵⁸ V. Cass. pen., 15 marzo 2012, Lombardi, in *CED* 252865; Cass. pen., 30 aprile 2009, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3548.

solo il rischio di depauperamento del patrimonio, senza che vengano presi in considerazione i comportamenti dell'imputato, ma soprattutto è stato ribadito che la valutazione del pericolo deve essere fatta al momento dell'applicazione della misura e non nella prospettiva di vicende future⁵⁹. Sulla questione si è pronunciata la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 51660 depositata nel dicembre del 2014. La Suprema Corte di fronte al quesito se, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, sia sufficiente o meno l'oggettiva inconsistenza e inadeguatezza del patrimonio del debitore in relazione all'entità del credito, oppure è necessaria anche l'ulteriore condizione del prevedibile futuro depauperamento di tale patrimonio, ha stabilito che << ai fini di disporre il sequestro conservativo, è necessario e sufficiente che vi sia fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito >>, cioè si richiede che << il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all' art. 316, commi 1 e 2, c.p.p.>>⁶⁰. Quindi, in sostanza, non rileva la sussistenza di elementi che facciano apparire fondato un futuro depauperamento del patrimonio del debitore, bastando invece il pericolo (attuale) di

⁵⁹ Cfr.: Cass. pen., 22 ottobre 2013, Gianferrini, *ivi*, 2014, p. 1757; Cass. pen., 6 maggio 2010, Barbieri, in *CED* 241933.

⁶⁰ V. Cass. pen., sez. un., 25 settembre 2014, Zambito, *inedita*.

dispersione del patrimonio dell'imputato. Nonostante l'art. 316, c.p.p., non fa esplicito richiamo alla sussistenza del *fumus boni iuris*, la dottrina ha sempre ritenuto necessaria, accanto al *periculum*, la presenza di tale secondo presupposto per il legittimo esercizio della cautela. La dottrina maggioritaria, partendo da una interpretazione restrittiva e letterale dell'art. 316 c.p.p., che individua il sequestro conservativo come strumento cautelare utilizzabile << sui beni dell'imputato >> e in << in ogni stato e grado del procedimento >>, ha individuato il *fumus* nella circostanza che sia stata sollevata una imputazione⁶¹. Sulla stessa linea si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale sempre basandosi su una interpretazione restrittiva della norma ha precisato che l'accertamento giudiziale del *fumus boni iuris* deve essere limitato alla pendenza del processo penale e alla sussistenza di una imputazione, non essendo possibile alcuna valutazione circa la fondatezza dell'accusa o la probabilità di condanna dell'imputato. Quindi la Corte ha escluso, fra i presupposti applicativi del sequestro conservativo, la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, in quanto non previsti esplicitamente dall' art.

⁶¹ Cfr.: SELVAGGI, *Misure cautelari reali. Impugnazioni*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. III, Utet, 1990, p.341; CANTONE, *I sequestri nel codice di procedura penale*, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1996, p. 3; CORDERO, *Procedura, cit.*, p. 507.

316 c.p.p., e non essendo applicabile l'art. 273, comma 1, c.p.p. in materia di cautele personali⁶². Passando propriamente alla struttura del sequestro conservativo, è utile soffermarsi sui soggetti attivi e passivi del provvedimento, di cui l'art. 316 c.p.p. fa espressa menzione. I soggetti legittimati sono il pubblico ministero e la parte civile, mentre soggetti passivi sono l'imputato e il responsabile civile. In via principale è il pubblico ministero legittimato a richiedere il sequestro conservativo, ma dei beni mobili o immobili del solo imputato e sempre a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese di giustizia. Parte della dottrina sostiene che la richiesta per ottenere un provvedimento di sequestro conservativo sia per il pubblico ministero, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, un atto dovuto. Questa tesi si basa sull'interpretazione letterale e restrittiva dell'art. 316 c.p.p., in quanto nella norma viene usata la parola << chiede >> e non << può chiedere >>, che appunto renderebbe la richiesta non solo un atto dovuto, ma anche irrevocabile. E quindi il pubblico ministero deve astenersi dal presentare la richiesta solo quando siano di fatto inesistenti le condizioni della cautela⁶³. L'art.

⁶² V. Cass. pen., 7 novembre 1990, Lo Bianco, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1570.

⁶³ V.: GALANTINI, *Sequestro conservativo penale*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Giuffrè, 1990, p.137; DINACCI, *Il sequestro conservativo*, *cit.*, p. 108; RAMAJOLI, *Le misure cautelari personali e reali nel codice di procedura penale*, Cedam, 1993, p. 172.

316, comma 3, c.p.p., precisa che « il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche la parte civile ». La norma *de qua* non va certamente intesa nel senso che il pubblico ministero sia legittimato a richiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili, come prevede l'art. 316, comma 2, c.p.p. per la parte civile, né tantomeno che la parte civile possa beneficiare *tout court* dell'attività svolta dal pubblico ministero. Secondo autorevole dottrina, la parte civile comunque deve presentare appositamente la richiesta per poter trarre giovamento da quanto fatto dall'accusa e il vantaggio consiste nella circostanza che non sarà necessario promuovere un secondo procedimento per ottenere un nuovo sequestro conservativo. Nella sostanza, si tratta di un fenomeno di estensione degli effetti del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero a favore della parte civile, senza che venga replicata inutilmente la misura⁶⁴. Però, la parte civile può autonomamente richiedere, come prevede l'art. 316, comma 2, c.p.p., il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato. La *ratio* è quella di tutelare gli interessi della persona danneggiata che si sia costituita parte civile. Invece, è sempre escluso il diritto di richiedere

⁶⁴ Cfr. DE CRESCIENZO, *Il sequestro penale e civile*, Utet, 1997, p. 84.

il sequestro conservativo per la persona offesa dal reato che non si sia costituita parte civile, data la scarsa tutela riconosciuta a questo soggetto nell'ambito delle misure cautelari, giustificata da una sua inattività colpevole⁶⁵. In riferimento all' oggetto del sequestro conservativo, la disciplina attuale, rinnovando rispetto alla normativa previgente, ha previsto la sequestrabilità dei beni immobili dell'imputato o del responsabili civile e delle somme o cose dovute dai terzi al sequestrando. È importante sottolineare che la sequestrabilità dei suddetti beni è concessa, come prevede l'art. 316, comma 1, c.p.p. solo << nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento >>. Questo limite, assieme al rinnovato oggetto del sequestro conservativo, rappresenta un implicito richiamo alla disciplina del sequestro conservativo civile disciplinato dall' art. 617 c.p.c.; dunque è necessario guardare al codice di procedura civile per individuare i limiti di pignorabilità dei beni e dei crediti. Quindi, non potranno essere sottoposti a sequestro i beni assolutamente impignorabili elencati dall'art. 514 c.p.c., mentre i beni di cui all'art. 515 e 516 c.p.c., cioè i beni relativamente pignorabili, potranno essere sequestrati nei limiti previsti dalle suddette norme. Nello stesso modo, per il sequestro conservativo di somme o cose dovute dai terzi al

⁶⁵ Cfr. Cass pen., 9 dicembre 1992, Manago, in *CED* 193770.

sequestrando, bisogna rispettare i limiti previsti dall' art. 545 c.p.c. che individua i crediti impignorabili⁶⁶. È necessario soffermarsi, ai fini della trattazione, sul sequestro conservativo d' azienda, soprattutto in merito alle tendenze normative recenti tendenti verso la prospettiva di continuità aziendale anche in situazioni di "crisi" dell'azienda stessa. In passato la misura cautelare in esame veniva considerata inapplicabile laddove l'oggetto fosse costituito dall' azienda; si consideravano, invece, sequestrabili e dunque pignorabili i singoli beni aziendali. Le motivazioni alla base di questa preclusione erano varie e di varia natura: alcuni sostenevano che l'azienda non fosse compresa nei beni pignorabili, mentre altri individuavano come ostacolo l'art. 2912 c.c., che dispone l'estensione del pignoramento ai soli accessori, frutti e pertinenze, ponendo di fatto l'ambito di applicazione del vincolo reale e escludendo la possibilità di sequestrare universalmente l'azienda. Ad oggi invece, soprattutto in ambito penale, dottrina e Corte di cassazione⁶⁷ sono concordi, in base all' attuale dettato normativo, nel ritenere l'azienda come possibile oggetto del sequestro conservativo quando si manifestano i presupposti applicativi del sequestro medesimo, quali il *periculum* e il

⁶⁶ Cfr. D' ONOFRIO, *Il sequestro conservativo, cit.*, p. 38.

⁶⁷ V.: GALANTINI, *Sequestro conservativo, cit.*, p. 252; DINACCI, *Il sequestro conservativo, cit.*, p. 121; Cass. pen., 4 febbraio 1994, Chamonal, in *CED* 196376.

fumus. Inoltre ad oggi, il sequestro conservativo disciplinato dall' art. 54 del d.lgs. n. 231/2001, riguarda espressamente l'azienda che abbia compiuto un illecito amministrativo dipendente da reato, e ricalca nella sostanza la disciplina del codice di rito⁶⁸.

4. Disciplina processuale e impugnazioni

Potendo la richiesta di applicazione di un provvedimento di sequestro conservativo, in base all' art. 316 c.p.p., essere avanzata in ogni stato e grado del processo di merito, è escluso che la predetta misura possa essere applicata nel corso delle indagini preliminari. Inoltre l'applicabilità del sequestro alla sola fase propriamente giurisdizionale si evince anche dalla legittimazione attiva della parte civile, la quale può costituirsi solo all' udienza preliminare e dopo che sia già stata formulata l'imputazione. Dato che la norma *de qua* parla di "processo di merito", la stessa Corte di cassazione, in più decisioni, ha precisato che il sequestro conservativo non può essere richiesto e applicato durante il giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione stessa e né durante le indagini preliminari. In sostanza, la richiesta può

⁶⁸ In tal senso: VANZ, *Il sequestro conservativo d' azienda: spunti di riflessione*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 163 s.

essere proposta solo dopo la chiusura delle indagini preliminari quando il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale e dunque formulato l'imputazione, assumendo, la persona sottoposta alle indagini, a partire da questo momento, la qualità di imputato⁶⁹. La richiesta, per la quale il codice non prevede alcuna forma rigorosa, va presentata al giudice che procede, il quale provvederà sull'istanza. Se la richiesta è avanzata dopo la richiesta di rinvio a giudizio (con la quale si concludono le indagini preliminari e inizia la fase processuale *inter partes*), ma prima dell'udienza preliminare, competente ad assumere il provvedimento è il giudice delle indagini preliminari. Ugualmente quest'ultimo è competente a decidere se la richiesta è avanzata dopo il provvedimento che dispone il giudizio ma prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice competente, e ciò semplicemente per ragioni d'urgenza legate alla cautela reale. Sempre sulla competenza è previsto ai sensi dell'art. 317, comma 2, c.p.p., che nel caso in cui sia pronunciata una sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta ad impugnazione, ad essere competente, prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, è lo stesso giudice che ha

⁶⁹ Cfr.: Cass. pen., 21 maggio 1995, Corvi, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1994, p. 285; Cass. pen., 16 febbraio 1994, Mendella, *ivi*, 1994, p. 734.

emanato la sentenza, invece, al contrario, la competenza spetterà al giudice che deve decidere sull'impugnazione. Il provvedimento con il quale il giudice che procede dispone il sequestro conservativo assume la forma dell'ordinanza, e ciò indipendentemente dal fatto che la richiesta pervenga dal pubblico ministero o dalla parte civile. Sulla richiesta non è previsto alcun contraddittorio, infatti l'ordinanza in questione non necessita di alcuna udienza di audizione delle parti. Sull'argomento la Corte di cassazione ha affermato che la forma dell'ordinanza non necessariamente implica l'instaurazione del contraddittorio, e dunque lo svolgimento di un'udienza, in quanto non esiste nel codice di procedura penale un rigoroso principio che connetta alla forma dell'ordinanza il divieto di procedere *inaudita altera parte*⁷⁰. Anche in questo caso, come previsto per il sequestro preventivo, il provvedimento viene emesso *de plano*, e il contraddittorio è solo eventuale in quanto subordinato al momento dell'impugnazione tramite riesame. In merito, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 429 del 1998, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui la norma non prevede il contraddittorio fra le parti. La Corte ha ritenuto

⁷⁰ V. Cass. pen., 21 marzo 1995, D' Amato, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1996, p. 471.

infondata la questione e dunque legittima e ragionevole la disciplina processuale, sulla base della circostanza che il sequestro conservativo è un atto a sorpresa e che comunque il contraddittorio è previsto nei casi in cui si esercita il diritto di avanzare la richiesta di riesame avverso l'ordinanza che dispone il sequestro. L'ordinanza con la quale si dispone il sequestro, come previsto dall' art. 125, comma 3, c.p.p., deve essere motivata a pena di nullità. Chiaramente nel caso in cui la motivazione manchi, oppure sia contraddittoria o manifestamente illogica, sarà possibile ricorrere in cassazione. Affinché la motivazione sia completa è necessario che il giudice nella stessa faccia menzione precisa della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e delle finalità perseguite. Ai fini di una legittima applicazione della misura il giudice deve compiere << una motivata prognosi di perdita delle garanzie rappresentate dal patrimonio dell'imputato debitore, desunta da elementi concreti che ne costituiscano sintomo, ad esempio la consistenza patrimoniale anche sotto il profilo quantitativo e in rapporto al valore del credito, manifestazioni di correttezza e slealtà patrimoniale, anche di natura processuale e extraprocessuale, connesse cioè alla natura dei fatti- reato addebitati >>⁷¹. Ultimamente la giurisprudenza ha sottolineato che il giudice, nell' applicare il vincolo

⁷¹ Così D'ONOFRIO, *Il sequestro*, cit., p. 76.

reale, deve compiere una valutazione che sia diretta al rispetto di una ragionevole proporzionalità fra i crediti da garantire e l'ammontare del debito, ritenendo applicabile anche nel processo penale l'art. 496 c.p.c., il quale consente al giudice, in caso di un maggior valore dei beni pignorati rispetto all'ammontare del credito di ridurre il pignoramento⁷². In base alle norme, il sequestro conservativo può essere evitato tramite la prestazione di una cauzione idonea, che dunque si presenta come una vera e propria alternativa al sequestro. L'art. 319, comma 1, c.p.p., consente sia all'imputato sia al responsabile civile di offrire una cauzione idonea a garantire i crediti di cui all'art. 316 c.p.p., e in tal caso il giudice disporrà con decreto che non si dia luogo al sequestro. In dottrina si è sottolineato che la forma del decreto anziché quella dell'ordinanza conferma che il giudice non ha alcuna discrezionalità nel merito, ma nel momento in cui la cauzione prestata è idonea, esso è vincolato e deve disporre che non si faccia luogo a sequestro. Ma al giudice rimane sempre il compito di valutare l'idoneità della cauzione. Per essere precisi in base all'art. 319, comma 1, c.p.p., è evidente che l'offerta della cauzione ha un'efficacia preventiva e la diretta finalità di evitare il sequestro non ancora eseguito; in questo caso il giudice verifica che la

⁷² V. Cass. pen., 20 novembre 2009, Melis, in *CED* 245466.

cauzione sia idonea rispetto ai crediti di cui all'art. 316 c.p.p. Invece l'art. 319, comma 2, c.p.p., stabilisce che << se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate >>; *ergo*, il giudice del riesame, in questo caso e dato che il sequestro è stato già eseguito, dovrà rapportarsi al valore delle cose sequestrate, e non all'ammontare dei crediti come previsto dall'art. 319, comma 1, c.p.p. Ancora, l'art. 319, comma 3, c.p.p. recita che << il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabili civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea >>. La norma *de qua* non menziona alcun punto di riferimento che il giudice che procede dovrebbe considerare per valutare l'idoneità della cauzione; così la dottrina ha sostenuto che anche in questo caso, dato che il sequestro è già stato eseguito, il criterio più logico è quello del valore dei beni sequestrati⁷³. Passando al sistema delle impugnazioni, occorre sottolineare che per il sequestro conservativo è prevista la possibilità di chiedere il riesame e di ricorrere per cassazione, quindi a differenza del sequestro preventivo non è prevista né la possibilità di appello e né il ricorso *per saltum* in cassazione. L'art. 318, comma 1, c.p.p., prevede la possibilità per

⁷³ Cfr. ZAPPALA', *Le misure, cit.*, p. 492 s.

chiunque vi abbia interesse di proporre la richiesta di riesame contro l'ordinanza che dispone il sequestro conservativo, a norma dell'art. 324 c.p.p. La possibilità di ricorrere in cassazione, avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p., è prevista invece dall'art. 325 c.p.p. I soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di riesame sono individuati dall'art. 318 c.p.p., nella formula << chiunque vi abbia interesse >>. In questa formula deve ricomprendersi l'imputato, il difensore, il responsabile civile e chi possa vantare un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni sequestrati, nonché tutti coloro che abbiano ricevuto un pregiudizio dall'adozione del provvedimento cautelare⁷⁴. Trattasi di una formula che amplia di molto l'ambito di legittimazione rispetto a quanto dispone l'art. 322 c.p.p. per il sequestro preventivo, e l'interesse menzionato dalla norma, secondo autorevole dottrina, è identificabile con l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.⁷⁵. Ugualmente a quanto previsto per il sequestro preventivo, il tribunale del riesame deve verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni della misura, utilizzando il potere di controllo sulla legittimità e sul merito che contraddistingue

⁷⁴ In tal senso: AMODIO, *Misure cautelari*, cit., p. 228; CANTONE, *I sequestri*, cit., p. 3.

⁷⁵ V. SELVAGGI, *Misure cautelari reali*, cit., p.352.

questa forma di gravame⁷⁶. Per il resto trova applicazione, sia per il riesame che per il ricorso in cassazione, la disciplina prevista per il sequestro preventivo.

⁷⁶ Cfr. GREVI, *Tribunale delle libertà, custodia preventiva*, in *Ind. pen.*, 1993, p.3.

Capitolo terzo

La responsabilità penale degli enti

1. Struttura e natura dell' illecito dell' ente

A più di dieci anni dall' entrata in vigore del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il sistema di responsabilità penale da questo introdotto, si è dimostrato nello stesso tempo efficace ma foriero di determinate criticità. Un dato di fatto è che molteplici sono stati gli interventi in materia sia del legislatore e sia della giurisprudenza, i quali hanno concorso e concorrono a delineare, specificare e rinnovare l'ambito di applicazione della disciplina. Si pensi all' elenco iniziale dei reati presupposto, che nel corso degli anni è stato decisamente ampliato. Nell' analisi della normativa è d'obbligo soffermarsi sui destinatari delle norme in questione. L'art. 1 d.lgs. n. 231/2001 individua fra i soggetti destinatari delle norme gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni prive di personalità giuridica. Invece, restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, fra i quali partiti politici e sindacati¹. E quest' ultima

¹ Cfr. CIPOLLA, *Il d.lg. n. 231 del 2001 nella prassi giurisprudenziale a dieci anni dall' entrata in vigore*, in *Giur. mer.*, 2011, p. 1469.

esclusione, come si legge nelle Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, è stata dettata dalla necessità di non bloccare il “sistema paese”. Sui soggetti destinatari vi sono state alcune precisazioni da parte della giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di cassazione soffermandosi sulle c.d. società d’ambito, cioè società per azioni formate per svolgere funzioni trasferite da un ente pubblico territoriale, e sulle società commerciali a capitale misto, pubblico e privato, che svolgono servizi pubblici, ha stabilito che, sia sulla base della loro natura di società per azioni costituite per svolgere un’attività economica al fine di dividerne gli utili, sia sulla base del loro essere società private nonostante la finalità pubblicistica, nel novero delle persone giuridiche potenzialmente responsabili per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato rientrano anche gli enti pubblici economici in quanto operanti *iure privatorum*². Sempre in merito all’ambito soggettivo di applicazione della normativa, è opportuno sottolineare che, se in precedenza la Corte di cassazione aveva in un primo momento escluso dall’applicazione della disciplina le imprese individuali, successivamente ha mutato il proprio orientamento, interpretando estensivamente l’art. 1 d.lgs. n. 231/2001. Infatti la Suprema Corte ha affermato che la circostanza che nel testo normativo

² V. Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, Vielmi, in *CED* 247669.

non vi sia alcun cenno riguardante le imprese individuali non equivale ad esclusione ma ad una implicita inclusione fra i destinatari delle norme³. In base alla disciplina in esame, l'illecito riferibile alle persona giuridiche e agli altri enti collettivi di cui all'art. 1 d.lgs. n. 231/2001, è costituito dall' omesso colpevole impedimento di uno dei reati perpetrati da persone fisiche operanti all' interno o per conto degli enti stessi. In sostanza, la responsabilità di un ente si fonda sulla mancata adozione o inefficace attuazione di quei modelli di organizzazione e di gestione, richiesti dal decreto, e idonei alla prevenzione dei reati. In dottrina si parla di "colpa d'organizzazione". Ai fini della responsabilità penale, descritta dal d.lgs. n. 231/2001, è necessario *in primis* la realizzazione di uno dei reati base o presupposto previsti dal decreto e *in secundis* che quest' ultimo sia realizzato da un soggetto "immedesimato" con l'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. È utile precisare, anche per sottolineare l'importanza e la sempre crescente incisività della normativa in esame nella prevenzione e repressione della criminalità d' impresa, che a causa di numerosi interventi legislativi, il catalogo dei reati presupposto è molto più ampio rispetto all' origine. Infatti ad un primo nucleo di reati comprendenti corruzione, truffa in danno dello Stato o

³ Cfr. Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2011, *inedita*.

di un ente pubblico, concussione e via dicendo, si sono aggiunti, fra i tanti, i reati ambientali all' art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231/ 2001, i delitti di criminalità organizzata all' art. 24 *ter* d.lgs. n. 231/ 2001, il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche all' art. 25 *septies* d.lgs. n. 231/ 2001 e altri ancora⁴. Quindi, la struttura dell'illecito dell'ente e dunque la responsabilità del soggetto collettivo stesso si configura in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi. Dal punto di vista oggettivo si richiede che il reato sia commesso nell' interesse o a vantaggio dell'ente da una persona fisica "incardinata" nell' ente, cioè dotata delle qualifiche e dei requisiti tali da impegnare la responsabilità dell'ente medesimo. L' art. 5, d.lgs. n. 231/2001, individua fra le persone fisiche aventi i requisiti per impegnare la responsabilità della persona giuridica quei soggetti che rivestono di diritto una posizione apicale nell' impresa con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ma anche quei soggetti che, di fatto, esercitano funzioni di gestione e controllo dell'ente. E, ancora, l'ente è responsabile anche per i reati

⁴ Cfr.: TONINI, *Manuale di procedura penale*, 15^a ed, Giuffrè, 2014, p. 885; CIPOLLA, *Il d.lg. n. 231 del 2001 nella prassi giurisprudenziale*, cit., p. 1473.

commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedenti. La dottrina, in merito, ha osservato che la scelta del legislatore di focalizzare l'attenzione sulle connotazioni funzionali dell'agente persona fisica, evitando una mera elencazione delle qualifiche soggettive ricopribili in un'impresa, è stata figlia di una scelta pragmatica volta a far risaltare il necessario e imprescindibile rapporto di immedesimazione della persona fisica con l'ente⁵. Da ciò ne discende che anche nell'ambito di un'attività di indagine è necessario soffermarsi sulle effettive funzioni svolte dal soggetto o dai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla qualifica ricoperta. Affinché sussista la responsabilità dell'ente è dunque necessario che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, infatti lo stesso art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che « l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ». Ai fini dell'interpretazione della norma in esame, la congiunzione « o » va letta in modo disgiuntivo, nel senso che la responsabilità penale sussiste anche quando il reato sia compiuto nell'interesse dell'ente senza che quest'ultimo ne abbia tratto alcun vantaggio. Ciò

⁵ Cfr. PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *La responsabilità amministrativa degli enti*, Ipsoa, 2002, p. 82.

si desume da diverse norme all' interno della disciplina, fra le quali l'art. 12 d.lgs. n. 231/2001 che prevede una riduzione della sanzione pecuniaria qualora << l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo >>. La norma *de qua* prevede espressamente che l'atto illecito possa essere compiuto dall'agente persona fisica nell' interesse dell'ente e che l'ente ne ricavi solo un vantaggio minimo oppure non consegua alcun vantaggio. *Ergo* l'illecito dipendente da reato è configurabile semplicemente in presenza della realizzazione di un interesse della persona giuridica senza che sia necessario o meno che l'ente riceva anche un vantaggio. I requisiti dell'interesse o del vantaggio, ai fini della costituzione dell'illecito, vanno considerati fra loro alternativi; l'interesse è il requisito minimo per configurare l'illecito dipendente da reato alla luce del d.lgs. n. 231/2001, mentre il vantaggio è un requisito ulteriore e non essenziale⁶. Si tratta di concetti nettamente distinti, in quanto l'interesse si qualifica per essere finalizzato al raggiungimento di un ipotetico vantaggio, mentre il vantaggio consiste nel conseguimento di una utilità non necessariamente economica. Il

⁶ Cfr. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Giuffrè, 2006, p. 161 s.

vantaggio, così come anche l'interesse, non necessariamente devono avere una connotazione patrimoniale, basti pensare a condotte criminose finalizzate ad ottenere vantaggi strategici e di mercato per l'impresa, senza che ciò comporti la realizzazione di un profitto immediato⁷. Ritornando alla struttura dell'illecito dell'ente, dal punto di vista dei requisiti soggettivi, la disciplina si differenzia a seconda che il reato sia stato compiuto da un soggetto in posizione apicale o da un subordinato, data la diversa "rilevanza" dell'agire di tali soggetti rispetto all'ente. L'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, l'ente non risponde e sarà esente da responsabilità qualora riesca a provare che siano stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie, non risponde qualora riesca a dar prova che il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei suddetti modelli è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi potere di iniziativa e di controllo, oppure che gli autori materiali del reato lo hanno commesso aggirando fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione e in fine non sarà responsabile qualora dimostri che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da

⁷ *Ibidem.*

parte del sopradetto organismo di controllo. La norma costituisce in sostanza un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente configurando una presunzione di colpevolezza non assoluta. Inoltre considerando i principi del processo penale in base ai quali il *quantum* di prova a carico dell'imputato è sempre più leggero rispetto a quello dell'accusa, si ritiene che la sussistenza del dubbio circa le circostanze impeditrici ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001 comporta l'assoluzione dell'ente⁸. Quindi, in sostanza, in aggiunta al reato presupposto perpetrato da un soggetto immedesimato organicamente con l'ente, altro requisito indispensabile del "nuovo" illecito è l'omissione delle doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire i reati del tipo di quello realizzato, cioè i c.d. modelli o protocolli organizzativi e gestionali impeditivi di reati. Nonostante l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 delinea alcune caratteristiche essenziali che i modelli di organizzazione e gestione devono presentare quali << individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati >>, <<individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati >> o << prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli >>,

⁸ V. TONINI, *Manuale*, cit., p. 886.

ancora vi sono dubbi in giurisprudenza, circa l'efficacia e l'idoneità dei modelli organizzativi soprattutto con riferimento alla loro significativa peculiarità di essere causa di esonero della responsabilità per l'ente. Dalle diverse pronunce della giurisprudenza di merito si evince che, non essendoci criteri e parametri precisi ai quali ancorare l'idoneità di un modello, è comunque lasciata al giudice un'ampia discrezionalità nell'andare a valutare in concreto l'efficacia e l'idoneità (esimente) dei modelli medesimi sulla base dell'attività, natura e dimensione dell'ente⁹. Ed è proprio questa incertezza, circa l'efficacia esimente dei protocolli insieme alla scarsa capacità deterrente e intimidatoria delle sanzioni previste dalla legge, a costituire la principale criticità del sistema normativo *de quo*. Infatti le imprese, in una valutazione costi benefici, anziché adottare modelli di gestione e prevenzione efficienti, rispettosi delle leggi e dei principi della concorrenza (ma di fatto costosi), sarebbero sempre di più spinte a sobbarcarsi il rischio penale, cioè il rischio di affrontare uno o più processi, di vedersi applicate diverse sanzioni, in quanto tutto ciò sarebbe meno oneroso rispetto ai prevedibili costi societari e di

⁹ Cfr. SFAMENI, *La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, in Aa. Vv., *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, I^a ed., Ipsoa, 2002, p. 65 s.

sorveglianza¹⁰. Anche nel caso in cui il reato presupposto sia realizzato da un soggetto in posizione subordinata, in base all' art. 7 d.lgs. n. 231/2001, l'adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e gestionali permette all' ente di essere esente da responsabilità. Infatti, in base alla norma *de qua*, la responsabilità dell'ente sussiste nel caso in cui la commissione del reato deriva da un *deficit* di controllo da parte dei soggetti preposti agli obblighi di direzione e vigilanza. Come già sottolineato, il fine principale per il quale si è introdotto questo sistema di responsabilità penale per le persone giuridiche, superando il vetusto brocardo "*societas delinquere non potest*", è quello di punire direttamente l'azienda, l'ente, per mettere fine a quell' apparato criminale che per l'azienda e nell'azienda si è venuto a creare e non semplicemente punire la persona fisica agente, la quale in un futuro prossimo potrebbe sempre essere sostituita con la conseguenza che l'inclinazione a delinquere della *societas* permanga ugualmente. In questo senso risulta essere fondamentale il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, previsto dall' art. 8 d.lgs. n. 231/2001, per il quale la responsabilità

¹⁰ In tal senso: ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in Aa. Vv., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Ipsoa, 2002, p. 181; CIPOLLA, *Il d.lg. n. 231 del 2001 nella prassi giurisprudenziale*, cit., p. 1482 s.

dell'ente prescinde dalla punibilità in concreto della persona fisica autrice del reato presupposto¹¹. La norma in esame specifica che la << la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall' amnistia >>. La lettera a) è volta a precludere all' ente facili scappatoie in termini di responsabilità penale. Emblematica ed estremamente ricorrente è l'ipotesi dell'autore non identificato, pensiamo ai reati informatici per i quali è difficilmente individuabile l'autore del reato quando una postazione telematica è utilizzata da una pluralità di soggetti. In questi casi l'ente è comunque considerato responsabile; si tratta di una scelta ardita da parte del legislatore ma dalla quale le finalità della sanzione e del “nuovo” sistema di responsabilità escono esaltate e rafforzate. Diversamente, ritenere l'ente non responsabile in uno dei casi più ricorrenti nell'ambito della criminalità d' impresa, cioè quando le persone fisiche direttamente responsabili non sono individuabili, avrebbe di fatto vanificato l'intervento normativo in esame¹².

¹¹ V. TONINI, *Manuale*, cit., p. 886.

¹² Cfr. DI GIOVINE, in *Reati e responsabilità degli enti: guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, a cura di Giorgio Lattanzi, 2^a ed., Giuffrè, 2010, p. 138.

2. Sistema sanzionatorio e cautelare

Il sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. n. 231/2001 consente di individuare diverse categorie di sanzioni. È possibile distinguere fra sanzioni principali o autonome, le quali possono essere applicate indipendentemente dall' applicazione di altre sanzioni, e le sanzioni accessorie, che sono potenzialmente applicabili solo in aggiunta ad altre sanzioni (principali), che ne costituiscono il presupposto. Nell'ambito delle sanzioni principali si distingue fra sanzioni generali, applicabili a qualsiasi illecito, fra le quali vi rientra la sanzione pecuniaria e la confisca, e le sanzioni speciali, applicabili solo a particolari predeterminati illeciti dipendenti da reato, fra le quali troviamo le misure interdittive. La pubblicazione della sentenza di condanna invece rappresenta una sanzione accessoria, ma da un punto di vista pratico, già il solo clamore mediatico che può svilupparsi intorno a un ente, anche solo sottoposto ad indagini ai sensi del d.lgs. 231/2001, costituisce, di per se, una rilevante "punizione". Nel sistema sanzionatorio vi rientra anche un'altra tipologia di sanzioni, che la dottrina chiama sanzioni sostitutive, le quali, presuppongono l'applicazione di un'altra sanzione che ne costituisce il presupposto (come le sanzioni accessorie), ma non si applica in aggiunta alla

sanzione principale presupposta ma in sua sostituzione. Fra queste vi rientra la possibilità di prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in sostituzione di una misura interdittiva¹³. In sostanza, come si legge nella Relazione al d.lgs. n. 231/2001, si tratta di un sistema << essenzialmente binario >> fondato su sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive; a queste si aggiungono la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna. La sanzione pecuniaria, disciplina negli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 231/2001, trova sempre applicazione quando viene realizzato un illecito, ed è applicata per quote. Per essere precisi l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che << la sanzione pecuniaria viene applicata per quote non inferiori a cento né superiori a mille >>, mentre l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 231/2001 precisa che << l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1549 >>. Nell'ambito di questi limiti edittali generali, ai quali vanno aggiunti i limiti minimi e massimi del numero di quote previste e dunque applicabili per ogni singola tipologia di reato presupposto, si inserisce l'attività di quantificazione discrezionale da parte del giudice che deve

¹³ Cfr. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato, cit.*, p. 278 s.

determinare sia l'importo della singola quota e sia il numero delle quote stesse. Ad esempio l'art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231/2001 in tema di reati ambientali, relativamente ai reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, in tema di inquinamento provocato da navi, per il reato di inquinamento colposo, prevede una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. L'attività discrezionale del giudice non è totalmente libera, ma è vincolata a determinati criteri previsti dall' art. 11 d.lgs. n. 231/2001, intitolato << criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria >>. La norma *de qua* prevede che il giudice, nell' andare a determinare il numero delle quote, deve tener conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Diversamente l'importo della quota deve essere fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente in maniera tale da rendere la sanzione efficace. Il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria si conclude con l'art. 12 d.lgs. n. 231/2001, il quale prevede alcuni casi in cui la sanzione pecuniaria deve esser ridotta. Infatti è previsto che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà o comunque non può essere

superiore a € 103. 291 nel caso in cui l'autore del reato, persona fisica, ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ha ricavato un vantaggio minimo, oppure, nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato è di lieve entità¹⁴. Le sanzioni interdittive, invece, a differenza delle sanzioni pecuniarie, si applicano congiuntamente a quest' ultime, e dato che hanno un carattere particolarmente afflittivo si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e solo quando ricorrono determinate condizioni. Le sanzioni interdittive sono elencate all'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, e sono: l'interdizione dall' esercizio dell' attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell' illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, come ultimo, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Si tratta di sanzioni che hanno un contenuto particolarmente gravoso per le imprese, soprattutto a livello economico, e che dunque rappresentano uno strumento

¹⁴ Cfr.: TONINI, *Manuale*, cit., p. 887; EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 278 ss.

particolarmente efficace nella repressione e prevenzione della criminalità d'impresa. Con tali sanzioni si può paralizzare l'attività dell'ente, oppure condizionarla tramite la limitazione della sua capacità giuridica o di facoltà o diritti conseguenti a un provvedimento amministrativo (si pensi all' incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione o alla revoca o sospensione di licenze e autorizzazioni), oppure sottrarre introiti finanziari all'ente stesso escludendolo dalla partecipazione a finanziamenti, agevolazioni, contributi o sussidi o procedere alla revoca di quelli già concessi. Come già accennato, dato il loro particolare contenuto afflittivo, queste sanzioni, possono essere applicate solo in presenza di una delle condizioni espressamente previste dall'art. 13 d.lgs. n. 231/2001. Cioè, quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all' altrui direzione, quando, in quest' ultimo caso la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative oppure in caso di reiterazione degli illeciti da parte dell'ente. E' estremamente logico che in caso di recidiva sia necessaria una sanzione particolarmente incisiva, fino anche all' eventuale sospensione dell'attività, data l'inclinazione a delinquere

della *societas*¹⁵. Infatti la reiterazione dell'illecito è un indicatore di un ente insensibile alle sole sanzioni pecuniarie e che rivela una propensione a delinquere che va contrastata con sanzioni più invasive. Sul concetto di profitto di rilevante entità si è soffermata la giurisprudenza di legittimità, la quale, in più decisioni, ha precisato che la rilevante entità del profitto può essere dedotta legittimamente dalla natura e dal volume dell'attività d'impresa, e che ancora si differenzia dal concetto di profitto inteso come utile netto, in quanto a differenza di quest'ultimo, il concetto di profitto di rilevante gravità ricomprenderebbe anche i vantaggi non immediati comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito¹⁶. Dal punto di vista della durata, in via ordinaria, le sanzioni interdittive sono misure temporanee che vanno da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni. Tuttavia l'art. 16 d.lgs. n. 231/2001, prevede ipotesi eccezionali in cui la sanzione interdittiva può essere disposta in via definitiva. Il presupposto applicativo delle sanzioni definitive, a differenza di quanto previsto per quelle temporanee, è costituito dalla reiterata applicazione di misure interdittive temporanee nei confronti dell'ente

¹⁵ Cfr. PIERGALLINI, in *Reati e responsabilità degli enti: guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, a cura di Giorgio Lattanzi, 2^a ed., Giuffrè, 2010, p. 229 ss.

¹⁶ V.: Cass. pen., sez. II, 19 ottobre 2005, Piccolo, in *CED* 232958; Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, La Fiorita, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4227, con nota di RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*.

in un determinato arco temporale, (si richiede l'irrogazione della sanzione per tre volte negli ultimi 7 anni). Esemplicativo è l'art. 16, comma1, d.lgs. n. 231/2001, il quale stabilisce che << può essere disposta l'interdizione definitiva dall' esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell' attività >>. Altra differenza degna di nota è che mentre le sanzioni interdittive temporanee, in presenza dei presupposti applicativi, devono essere obbligatoriamente applicate, quelle definitive sono soggette all'apprezzamento discrezionale del giudice che deve verificare in concreto se l'ente verta o meno in una situazione "recuperabile"¹⁷. Diversamente, se si tratta di un "ente intrinsecamente illecito", cioè quando esso o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati base previsti dal decreto, il giudice è sempre obbligato a disporre l'interdizione definitiva dall' esercizio dell'attività. Il riferimento è al fenomeno della criminalità organizzata, la quale si avvale della *societas* come copertura per porre in essere attività illecite¹⁸.

¹⁷ Cfr. PIERGALLINI, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 239.

¹⁸ V. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008, p. 240.

Nell'ambito della disciplina delle sanzioni interdittive particolarmente importante è l'art. 15, d.lgs. n. 231/2001, riguardante l'ipotesi in cui le sanzioni interdittive sono applicate ad enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità, quando dal blocco dell'attività può derivare un grave pregiudizio alla collettività, ovvero quando l'applicazione di tali sanzioni può causare gravi ripercussioni sull'occupazione, tenendo conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui quest'ultimo è situato. In questi casi, qualora ne ricorrano i presupposti, è previsto il commissariamento dell'ente come misura alternativa alle sanzioni interdittive. In sostanza si tratta di una norma particolarmente importante nel sistema delineato dal decreto in esame, in quanto consente di evitare, ad esempio, gravi crisi occupazionali che potrebbero derivare dall'interruzione dell'attività di una *societas*. Si tratta, però, pur sempre di una sanzione e l'aspetto sanzionatorio viene enfatizzato dalla circostanza che il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'ente deve essere sempre confiscato, evitando in questa maniera che l'ente possa ricavare profitto dalla prosecuzione di un'attività disposta al solo scopo di evitare gravi pregiudizi alla collettività. Passando invece ai compiti del

commissario, quest'ultimo dovrà individuare quei meccanismi e quelle unità organizzative dell'ente predisposte a delinquere con lo scopo di eliminare il rischio di compimento di ulteriori reati; quindi il commissario, in base ai compiti che gli vengono affidati dal giudice, dovrà curare la riorganizzazione dell'ente con l'adozione dei modelli di prevenzione dei reati¹⁹. L'art. 17 d.lgs. n. 231/2001 prevede i casi di esclusione dell'applicazione delle sanzioni interdittive conseguenti a condotte riparatorie da parte dell'ente. Si tratta di casi che hanno sicuramente un ruolo centrale nell'ambito del sistema sanzionatorio, data la possibilità di evitare l'applicazione di sanzioni particolarmente gravi. Sempre ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, l'ente non soggiace all'applicazione delle sanzioni interdittive quando ricorrono tre condizioni. Le prime due consistono, in pratica, in condotte riparatorie e risarcitorie, le quali si considerano comunque utilmente prestate anche quando l'ente si sia semplicemente attivato efficacemente in tal senso; *in primis* l'ente deve aver risarcito integralmente il danno e eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, *in secundis* si richiede che l'ente deve provvedere a eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato

¹⁹ Cfr.: PIERGALLINI, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 233 s.; CORAPI, *La nomina del commissario giudiziale*, in Atti del Convegno su *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, Roma, 2001, in *Cass. pen.*, 2003, p. 138.

tramite l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di prevenzione e di contenimento dei reati. Come terza condizione è previsto che l'ente deve mettere a disposizione il profitto del reato, solitamente movente che ispira la commissione dei reati, affinché venga confiscato. Come ulteriore condizione, senza la quale non è possibile ottenere l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive, l'art. 17 d.lgs. n. 231/2001 prevede che le attività sopra descritte devono essere compiute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Fra le sanzioni principali vi rientra anche la confisca, che costituisce una sanzione autonoma e obbligatoria, in quanto, per espressa previsione normativa, è sempre disposta con la sentenza di condanna ed ha ad oggetto il prezzo e il profitto del reato salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. La confisca disciplinata dall'art. 19 d.lgs. n. 231/2001 si differenzia dalla confisca disciplinata dall'art. 240 c.p.; infatti quest'ultima rappresenta una misura di sicurezza patrimoniale volta all'espropriazione della *res* utilizzata per commettere il reato o che ne rappresenta il prezzo o il profitto. Requisito fondamentale della confisca *ex art. 240 c.p.* è l'oggettiva pericolosità della cosa già sottoposta a sequestro, e ciò indipendentemente dal fatto che ci sia stata o meno una condanna.

Mentre, diversamente, l'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 prevede anche la confisca per equivalente precisando che quando non è possibile eseguire la confisca, << la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato >>. Proprio sulla sanzione della confisca si è concentrato l'apporto giurisprudenziale più rilevante a livello quantitativo, e questo è probabilmente dovuto al massiccio ricorso dell'autorità giudiziaria al sequestro preventivo proprio finalizzato alla confisca, che rappresenta uno strumento particolarmente efficace ed efficiente nel contrasto ai *corporate crimes*. La giurisprudenza di legittimità si è soprattutto soffermata sulla nozione di prezzo e profitto del reato. Per quanto concerne il prezzo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si limita a distinguerlo dal profitto e a definirlo come il compenso dato o promesso ad un soggetto per l'esecuzione dell'illecito²⁰. Per quantificare ed individuare il profitto illecito da sottoporre ad ablazione, ci si riferisce invece ai principi enunciati dalla Cassazione in varie decisioni. Per gli ermellini il profitto deve avere natura patrimoniale, essere attuale e concreto, ma soprattutto deve essere causalmente e direttamente riconducibile al reato presupposto. Per la Corte di cassazione, il profitto va inteso come complesso dei

²⁰ Cfr. CIPOLLA, *Il d.lg. n. 231 del 2001 nella prassi giurisprudenziale*, cit., p. 1484 s.

vantaggi economici tratti dall' illecito e a questo strettamente pertinenti, ma ciò solo nel caso in cui alla base vi è un'attività totalmente illecita compiuta dall' ente, con la conseguenza che sarà oggetto di confisca il vantaggio economico che deriva direttamente dal reato (c.d. profitto confiscabile). Si è esclusa invece la possibilità di fare ricorso a valutazioni e criteri di tipo aziendalistico basati sulla distinzione fra guadagno netto e lordo; quest' ultimo è stato anche ritenuto preferibile dalla giurisprudenza di merito per motivi legati alle difficoltà che il giudice potrebbe trovare nella valutazione e quantificazione. In particolare le Sezioni Unite²¹, distinguendo fra "reati contratto" e "reati in contratto", hanno affermato che il profitto andrà determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico con l'ente. Quindi nel caso di "reati contratto", se è la stessa stipulazione del contratto a costituire reato, il profitto è conseguenza immediata e diretta della stessa, ed è quindi assoggettabile a confisca. Diversamente se la responsabilità degli enti coinvolti riguarda un rapporto di natura sinallagmatica che presenta aspetti di liceità, e l'illecito riguarda solo la formazione della volontà contrattuale oppure

²¹ V. Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italmimpianti S.p.a e altri, in *Soc.*, 2009, p. 351.

l'esecuzione del contenuto contrattuale, il profitto sarà determinato << decurtando il *quantum* della quota-parte restituibile al danneggiato a fronte della corretta esecuzione del contratto >>²² e ciò significa che non potrà essere oggetto di confisca il corrispettivo derivante da una prestazione lecita eseguita in favore della controparte (c.d. profitto non confiscabile). Quindi ricapitolando, volendo dare la definizione di profitto del reato, utilissima anche per quello che riguarda il sequestro preventivo *ex art. 53 d.lgs n. 231/2001* finalizzato alla confisca, utilizzando le parole della corte di cassazione, esso consiste nel << vantaggio economico ricavato in via immediata dal reato >> e a tale vantaggio << non va attribuito il significato di utile netto o di reddito bensì di beneficio aggiunto di tipo patrimoniale >> e, ancora, occorre << una correlazione diretta del profitto con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito >>²³. La sezione IV del d.lgs. n. 231/2001 è dedicata alle misure cautelari. Il sistema cautelare

²² Così MARANDOLA, *Punti fermi e << equivoci interpretativi >> in tema di misure cautelari destinate all' ente responsabile dell' illecito da reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p.764.

²³ V.: Cass. pen., Sez. Un., 6 ottobre 2009, Caruso, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 433; Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2008, Holiday Residence Srl e altri, in *Foro it.*, 2009, p. 36;

delineato dalla disciplina in esame può essere suddiviso in due parti: la prima riguarda la disciplina inerente alle misure interdittive applicabili in via cautelare, mentre, la seconda disciplina i sequestri, rispettivamente nella forma del sequestro preventivo e del sequestro conservativo. Alle misure cautelari viene riconosciuta una importante rilevanza strategica soprattutto per l'esigenza di assicurare un insieme di garanzie idonee in una fase strumentale del processo, la quale non solo è una fase particolarmente delicata e determinante per la vita dell'ente stesso ma anche per gli interessi, spesso di rilievo pubblicistico, che in queste vicende possono essere coinvolti. Dalla lettura delle disposizioni, emerge un sistema che in realtà presenta meno punti di contatto di quanto possa apparire, rispetto all' omologo modello codicistico. Un primo elemento di differenza è dato dal fatto che le misure cautelari delineate dal d.lgs. n. 231/2001 hanno una bassa valenza strumentale rispetto al procedimento, e ciò, per la maggior parte della dottrina, è dovuto alla semplice circostanza che le misure *de qua* si rivolgono direttamente a un soggetto collettivo, la cui struttura non consente di prendere in considerazione esigenze cautelari relative al pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, che, invece, rappresentano condotte esclusivamente ascrivibili alla persona fisica.

Le esigenze cautelari funzionali allo svolgimento del procedimento possono essere ugualmente soddisfatte tramite i sequestri previsti dagli art. 53 e 54 d.lgs. n. 231//2001, e anche indirettamente, mediante l'utilizzo delle misure cautelari personali nei confronti degli autori, persone fisiche, del reato presupposto²⁴. In sostanza, le misure cautelari delineate dal d.lgs. n. 231/2001, sono protese ad anticipare la decisione piuttosto che a svolgere una funzione strumentale al procedimento. Ad essere effettivamente valorizzata è la finalità preventiva che ad esempio emerge dalla presenza dell'unica esigenza cautelare relativa alla pericolosità dell'ente nell'andare a commettere reati della stessa indole. Questa scarsa vocazione "cautelare" delle misure, e una loro maggiore propensione verso una finalità specialpreventiva dipende dalla circostanza che non solo il processo stesso è strumentale al funzionamento del meccanismo sanzionatorio, ma soprattutto dipende dalla finalità di prevenzione che presidia tutto il sistema della responsabilità delle persona giuridiche. Obiettivo delle disposizioni processuali e di quelle relative alle misure cautelari è il recupero dell'ente, tramite la prevenzione e la minimizzazione del rischio della commissione di ulteriori reati²⁵. Come già anticipato, il

²⁴ Cfr. FIDELBO, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 504 s.

²⁵ *Ibidem*

sistema cautelare si fonda, innanzitutto, sull' utilizzo di misure interdittive che coincidono con gli strumenti previsti in sede sanzionatoria, cioè gli stessi previsti dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001. Presupposto essenziale, richiesto dall'art. 45 d.lgs. n. 231/2001, affinché possa essere applicata una sanzione interdittiva in via cautelare è la presenza di << gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato >>. In merito, in base alla norma, si rende obbligatorio un accertamento, che seppur limitato allo stato degli atti, deve estendersi alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall' artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001. Inoltre, trattandosi di una misura interdittiva, dovranno essere presenti anche le condizioni richieste dalle norme per l'applicazione di questa sanzione, come, per esempio, deve trattarsi di un reato per il quale è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva. Unica esigenza cautelare prevista, che come già detto dimostra la forte inclinazione preventiva che caratterizza il decreto, è il pericolo, sorretto da fondati e specifici elementi, che vengano commessi reati della stessa indole di quello per cui si procede²⁶. Si tratta dell'esigenza cautelare che il codice di procedura penale attribuisce al sequestro preventivo *ex art.*

²⁶ V. TONINI, *Manuale*, cit., p. 892.

321 c.p.p., il quale, invece, nel processo *de societate* va incontro a tutt'altre esigenze. I criteri di scelta delle misure sono ispirati alla normativa codicistica e quindi all'art. 275 c.p.p., il quale prevede come parametri applicativi l'idoneità, la proporzionalità e l'adeguatezza della misura stessa. Il criterio dell'adeguatezza rende applicabile la misura dell'interdizione dell'attività solo come *extrema ratio*, proprio come previsto per la custodia cautelare in carcere nell'ambito delle misure cautelari personali. Degna di nota è la possibilità prevista, dall'art. 45, comma 3, d.lgs. n. 231/2001 di nominare un commissario giudiziale, sempre in via cautelare, in luogo della misura interdittiva e per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. Chiaramente devono sussistere le stesse condizioni previste dall'art. 15 d.lgs. 231/2001 legittimanti il commissariamento giudiziale. Oltre agli istituti della revoca e della sostituzione della misura, che, in pratica, seguono le regole del codice di rito, del tutto eterogenea rispetto alla disciplina codicistica, è la possibilità di sospensione delle misure cautelari prevista dall'art. 49 d.lgs. 231/2001. Si tratta di un istituto, avente, senza ombra di dubbio, finalità preventiva, in quanto consente all'ente di ottenere la sospensione della misura in cambio della realizzazione di quelle

attività riparatorie e riorganizzative, previste già dall'art. 17 d.lgs. 231/2001, alle quali la legge subordina l'esclusione delle sanzioni interdittive. Data la finalità preventiva, è pacifico che la richiesta deve essere sempre accompagnata dall' esposizione di un progetto di intervento concreto e realizzabile, soprattutto in merito ai modelli organizzativi da adottare, in modo che il giudice si convinca circa l'effettiva utilità della sospensione. Passando ad esaminare il procedimento applicativo, non ci sono novità rispetto alla competenza, in quanto quest' ultima spetta sempre al giudice che procede, cioè il giudice competente per il reato della persona fisica dal quale dipende l'illecito dell'ente. Si ricordi che l'art. 38 d.lgs. n. 231/2001 stabilisce il principio del *simultaneus processus*, in base al quale, il procedimento a carico della persona fisica e quello a carico della persona giuridica sono riuniti²⁷. Durante le indagini preliminari provvede direttamente il giudice per le indagini preliminari. Sulla richiesta il giudice decide con ordinanza, specificando anche le modalità applicative della misura. Naturalmente spetta al pubblico ministero presentare la richiesta per l'applicazione di una delle sanzioni interdittive in sede cautelare, la quale deve essere corredata dalla specificazione degli elementi su cui la stessa si fonda, quelli a

²⁷ V. TONINI, *Manuale*, cit., p. 889.

favore dell'ente e le eventuali memorie difensive e deduzioni difensive già depositate. Una novità importante è prevista dall'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 il quale prevede che qualora la richiesta venga presentata fuori udienza, il giudice fissi la data dell'udienza e ne faccia dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. Si tratta in sostanza di un contraddittorio anticipato, innovativo, rispetto alla disciplina codicistica in tema di misure cautelari, ove il contraddittorio è invece successivo ed eventuale²⁸.

3. Sequestro preventivo nel d.lgs. n. 231/2001

Nella sezione IV del capo III del d.lgs. n. 231/2001, dedicata alle misure cautelari, vengono disciplinate le due cautele reali del sequestro preventivo e conservativo, rispettivamente dagli artt. 53 e 53 d.lgs. 231/2001. La circostanza che i due sequestri vengano collocati dopo le norme contenenti la disciplina delle misure cautelari, insieme al rinvio alle disposizioni codicistiche, induce a ritenere che la disciplina procedimentale applicabile sia contenuta interamente negli artt. 53 e 54 d.lgs. n. 231/2001 e nelle norme del codice di procedura penale espressamente richiamate: art. 321, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter*,

²⁸ *Ibidem*

c.p.p., art. 322, 322 *bis* e 323 c.p.p., in relazione al sequestro preventivo, e art. 316, comma 4, c.p.p., 317, 318, 319 c.p.p., in relazione al sequestro conservativo. Ciò significa, in sostanza, che la disciplina procedimentale prevista negli articoli che disciplinano le misure cautelari interdittive, non è applicabile ai sequestri. Ad esempio, ai sequestri non può essere applicato l'art. 47 d.lgs. n. 231/2001, il quale prevede il contraddittorio anticipato finalizzato all'emissione della misura. Infatti l'udienza camerale prevista comporterebbe la conoscenza della richiesta e seppur non determinando pregiudizi per le misure interdittive, finirebbe, invece, per incidere negativamente sull'efficacia e effettività del sequestro, essendo quest'ultimo sempre un atto a sorpresa. Anche nel "sistema 231" l'adozione dei provvedimenti cautelari è subordinata alla sussistenza del *periculum in mora* e *fumus boni iuris*, che presentano dei connotati decisamente differenti rispetto a quanto previsto per le cautele reali disciplinate dal codice di rito²⁹. Partendo dal sequestro preventivo, l'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che << il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19 >> e che << si

²⁹ Cfr. LATTANZI, in *Reati e responsabilità degli enti: guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, a cura di Giorgio Lattanzi, 2^a ed., Giuffrè, 2010, p. 581.

osservano le disposizioni di cui agli articolo 321, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, 322, 322 *bis* e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili >>. La prima differenza fra il sequestro *ex art.* 53 d.lgs. n. 231/2001 e il sequestro preventivo codicistico riguarda la finalità della misura. Precisamente la finalità del sequestro preventivo nella disciplina della responsabilità a carico dell'ente è << monodirezionale verso la fruttuosità della confisca di cui all' art. 19 >>³⁰. Non ha lo scopo di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato o la commissione di altri reati in quanto, queste finalità, che altro non sono che le funzioni preventive assegnate al sequestro dall'art. 321, comma 1, c.p.p., sono invece realizzabili ricorrendo alle misure interdittive oltre che naturalmente al sequestro preventivo codicistico, che nel procedimento penale a carico della persona fisica autrice del reato può essere disposto, ponendo vincoli anche per l'ente³¹. Per la maggior parte della dottrina il sequestro disciplinato dal d.lgs. n. 231/2001, svolgendo la funzione di anticipazione della pena, ha una portata molto più ampia rispetto al sequestro codicistico. Questa funzione si desume semplicemente dalla circostanza che il

³⁰ Così LORENZETTO, *Commento all' art. 53 d.lgs. n. 231/2001*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001 n. 231*, a cura di Bernasconi-Presutti-Fiorio, Cedam, 2008, p. 458.

³¹ Cfr. AURIEMMA, *Sequestro preventivo ai fini della confisca nella responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Giur. it.*, 2013, p. 663.

sequestro *de qua* è esclusivamente finalizzato alla confisca del prezzo e del profitto del reato, e la confisca, nel decreto legislativo in esame, non costituisce una misura di sicurezza, ma una vera e propria sanzione principale, obbligatoria e autonoma, che rientra nell'apparato sanzionatorio disciplinato dalla sezione II del d.lgs. n. 231/2001. L'art. 321 c.p.p. contempla due diverse figure di sequestro: il sequestro avente ad oggetto le cose pertinenti al reato, la cui pericolosità va valutata in concreto, e il sequestro delle cose assoggettabili a confisca, la cui pericolosità è da considerarsi intrinseca al bene. L'art. 53 d.lgs. n. 231/2001 si riferisce, in via di approssimazione, solo ed esclusivamente a tale ultima figura di sequestro. Se da un lato è normativamente evidente che entrambe le forme di sequestro hanno ad oggetti beni confiscabili, dall'altro lato è estremamente chiaro che il sequestro *ex* d.lgs. n. 231/2001 ha una natura ben diversa rispetto al sequestro *ex* art. 321, comma 2, c.p.p. L'istituto disciplinato dall'art. 19 d.lgs. n. 231/2001, cui l'art. 53 dello stesso decreto fa espresso richiamo, si contraddistingue per una natura nettamente sanzionatoria, che appunto attribuisce alla cautela in esame, piuttosto che una finalità schiettamente cautelare, la funzione di anticipare la sanzione³².

³² V. BONZANO, *sull' inapplicabilità del sequestro preventivo che l'ente ha tratto dal reato*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2891.

Dunque oggetto del sequestro sono solo le cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 d.lgs. n. 231/2001 e dell'art. 23, al quale rinvia l'art. 19 stesso, cioè il prezzo e il profitto del reato di cui l'ente è responsabile. Tuttavia, va precisato che nel d.lgs. n. 231/2001 sono disciplinate almeno tre ipotesi di confisca e il nodo da sciogliere è capire se, in pratica, il sequestro possa essere disposto o meno anche nei confronti di *res* per le quali è prevista la confisca ad altro titolo. Oltre all'ipotesi di confisca avente ad oggetto, in caso di condanna, il prezzo e il profitto del reato, è prevista la confisca incidente sul profitto che l'ente ha tratto dalla lecita prosecuzione dell'attività, in caso di nomina di un commissario giudiziale, prevista dall'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 231/2001. In base alla norma *de qua* è consentito al giudice, in luogo di una sanzione interdittiva, a fronte ad esempio di una probabile crisi occupazionale, di disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario appositamente nominato. Dato che non sarebbe ragionevole che la persona giuridica possa addirittura ricavare un profitto dalla prosecuzione dell'attività dell'ente disposta solo ed esclusivamente per evitare le problematiche di cui all'art. 15 d.lgs. n. 231/2001, il commissario deve provvedere alla confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività. In

questo caso la confisca appare volta a soddisfare un'esigenza di equità redistributiva senza assumere la natura sanzionatoria propria della confisca *ex art* 19 d.lgs. n. 231/2001. Inoltre è chiaramente diverso anche l'oggetto sul quale incidono le due misure: la "confisca sanzione" ha ad oggetto il prezzo e il profitto del reato, mentre la confisca *ex art.* 15, comma 4, d.lgs. n. 231/2001 incide sul profitto derivante dalla legittima prosecuzione dell'attività dell'ente da parte del commissario. Per questi motivi si esclude che il richiamo operato dall' art. 53 d.lgs. n. 231/2001 alla confisca, riguardi anche l'ipotesi di cui all' art. 15 d.lgs. n. 231/2001. Un eventuale sequestro preventivo, avente ad oggetto il profitto derivante dalla lecita prosecuzione dell'attività dell'ente sottoposto a commissariamento, sarebbe senza dubbio illegittimo³³. Altra ipotesi di confisca è quella disciplinata dall'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 231/2001, per il quale, nei casi di esclusione della responsabilità dell'ente, è sempre prevista la confisca del profitto che l'ente stesso ha tratto dal reato commesso da un soggetto in posizione apicale. In questo caso, non solo la confisca è totalmente slegata alla sentenza di condanna, ma addirittura presuppone che l'ente sia stato considerato esente da qualunque

³³ Cfr. BONZANO, *Il procedimento penale a carico degli enti: restano incerti i confini per l'applicazione delle norme in tema di sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 936; BONZANO, *Sull' inapplicabilità del sequestro preventivo*, *cit.*, p. 2892.

responsabilità. La confisca in oggetto non ha carattere sanzionatorio e l'unica finalità del legislatore è quella di evitare che, anche nei casi in cui l'ente non sia responsabile, possa comunque giovarsi del profitto del reato commesso da soggetti operanti nell'ente stesso. Anche in questo caso si tratta di un istituto che non ha connotazioni sanzionatorie ed è semplicemente finalizzato al « ristoro dell'equilibrio economico alterato »³⁴. Quindi, in dottrina, si esclude che l'art. 53 d.lgs. n. 231/2001 faccia riferimento a questa tipologia di confisca. *Ergo* l'oggetto del sequestro, essendo esclusivo il richiamo alla “confisca sanzione” dell'art. 19 d.lgs. n. 231/2001, ha ad oggetto il prezzo e il profitto del reato o comunque denaro o beni equivalenti, in quanto, in base al dato normativo, nei casi in cui risulta impossibile eseguire la confisca nei confronti del prezzo o profitto del reato la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo. Precisata la forte correlazione che vi è fra confisca e sequestro preventivo applicabile nei confronti di un ente sottoposto a procedimento penale, nonché individuate le nette differenze in termini di oggetto, finalità e esigenze cautelari che intercorrono fra il sequestro preventivo del d.lgs. n. 231/2001 e il sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321 c.p.p., è necessario

³⁴ Così BONZANO, *sull' inapplicabilità del sequestro preventivo*, cit., p. 2892.

sviscerare le varie interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali poste in essere in merito ai presupposti applicativi della misura. Anche in questo caso diverse sono le novità rispetto al sequestro disciplinato dal codice di procedura penale. Le caratteristiche principali dei presupposti applicativi, sempre costituiti da *periculum in mora* e *fumus boni iuris*, derivano propriamente dalla natura sanzionatoria della confisca prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 231, al cui oggetto si rifà espressamente il sequestro preventivo. Il *periculum in mora*, rispetto alla confisca delle cose indicate nell'art. 19 d.lgs. n. 231/2001 passibili di sequestro, è in *re ipsa*. Tuttavia, parte della dottrina ha sostenuto che proprio la natura sanzionatoria della confisca potrebbe portare a conclusioni diverse rispetto a quelle basate sulla presunzione di pericolosità dei beni da confiscare, ritenendo, invece, necessaria una verifica << con riguardo alla concreta e plausibile probabilità di dispersione del prezzo o del profitto del reato³⁵ >>. Diversamente, come sostenuto da diversi autori, la natura sanzionatoria della confisca non incide sul *periculum* del sequestro e quindi non priva il prezzo e il profitto del reato del carattere di *res pericolose* o comunque di cose la cui provenienza illecita impone che ne venga sottratta la disponibilità

³⁵ Così LORENZETTO, *Commento all' art 53 d.lgs. n. 231/2001, cit.*, p. 467.

a chi è responsabile del reato³⁶. Se invece il sequestro ha ad oggetto denaro o beni di utilità equivalente al prezzo o al profitto del reato (nei confronti dei quali non si è potuta applicare la confisca e dunque il sequestro a norma dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231/2001), il *periculum* non può automaticamente identificarsi nelle *res* stesse. In questo caso, autorevole dottrina sostiene che la misura cautelare assume una funzione conservativa e ha la finalità di evitare la sottrazione del denaro o dei beni da confiscare. Quindi, nei casi in cui non vi sia il pericolo di questa sottrazione, perché ad esempio l'ente versa in una condizione economica tale da garantire ampiamente il valore equivalente da confiscare, non c'è ragione per disporre il sequestro³⁷. La nozione del *fumus delicti* necessario ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo non è individuata in maniera univoca né in dottrina né in giurisprudenza. Tuttavia, a prevalere è l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione nel 2012, che di fatto ha sostituito i filoni giurisprudenziali precedenti ed è quella maggiormente condivisa. Per i giudici di legittimità, infatti, per applicare il sequestro finalizzato alla confisca nell'ambito della disciplina del d.lgs. n. 231/2001 è necessario un c.d. *fumus*

³⁶ Cfr. LATTANZI, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 583.

³⁷ *Ibidem*.

delicti “allargato”, cioè bisogna necessariamente verificare la sussistenza di gravi indizi di responsabilità a carico dell’ente nello stesso modo in cui avviene per le altre misure cautelari interdittive³⁸. Tale interpretazione si fonda essenzialmente sulla natura sanzionatoria della confisca. Per la Corte di cassazione, nonostante l’art. 53 d.lgs. n. 231/2001 non richieda espressamente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, tale valutazione è implicita nella stessa natura di sanzione ascrivibile alla confisca e quindi impone, in relazione alla misura cautelare reale ad essa funzionale, una più precisa e concreta valutazione del presupposto del *fumus*. Non è sufficiente che il giudice limiti l’accertamento del *fumus* alla mera sussumibilità della fattispecie concreta realizzata, nella fattispecie astratta costituente l’ipotesi delittuosa (come sostenuto da una parte della dottrina con l’avvallo della giurisprudenza prevalente ma precedente³⁹) in quanto, applicando una sanzione, cioè la confisca, dato che il sequestro ha funzione di anticipare la pena, sulla base di una verifica sommaria e superficiale, si andrebbe incontro a una violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. In sostanza, fondare l’applicazione di

³⁸ V. Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2012, Codelfa S.p.a., *inedita*.

³⁹ Cfr. BRICCHETTI, *Anticipo sulla pena con il sequestro preventivo*, in *Guida dir.*, 2001, p. 97; BEVERE, *Coercizione reale. Limiti e garanzie*, Giuffrè, 1999, p. 22 s; Cass. pen., 16 febbraio 2006, Miritello, in *CED* 233373.

una misura cautelare reale che ha funzione anticipatoria della sanzione principale, sulla configurabilità in astratto della fattispecie delittuosa, costituirebbe una forma incostituzionale di anticipazione della pena, perciò è necessario, come anche per le misure cautelari interdittive, la verifica circa la concreta sussistenza della responsabilità a carico dell'ente⁴⁰. Per ciò che concerne le norme processuali applicabili, l'art. 53 d.lgs. n. 231/2001 rinvia espressamente ad alcune norme del codice di rito e ciò fa ritenere che debbano trovare applicazione le disposizioni del codice di procedura penale anziché quelle dettate per le misure cautelari interdittive. Come già anticipato, ad esempio, non trova applicazione il contraddittorio anticipato previsto espressamente dall'art. 47 d.lgs. n. 231/2001. Quindi, in base alle norme contenute nel codice di procedura penale, il sequestro preventivo viene disposto dal giudice competente, con decreto motivato, a richiesta del pubblico ministero, e qualora ricorrano casi di urgenza può provvedervi direttamente il pubblico ministero oppure prima del suo intervento, possono provvedervi gli ufficiali di polizia giudiziaria, essendo però sempre necessaria la convalida da parte del giudice. In merito alle impugnazioni, dato il richiamo operato dagli artt. 53 e 54 d.lgs. n. 231

⁴⁰ In tal senso CERESA GASTALDO, *Garanzie insufficienti nella disciplina del sequestro preventivo*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4444; AURIEMMA, *Sequestro preventivo ai fini della confisca*, cit., p. 663.

agli artt. 318 e 322, è sempre esperibile il riesame. Diversamente, l'opinione di chi sostiene che il mezzo d'impugnazione esperibile sia l'appello e non il riesame, così come previsto per le misure cautelari interdittive, non può essere condivisa⁴¹. Questo, non solo perché viene operato un espresso richiamo dalle norme, ma anche a causa della circostanza che la previsione del riesame per i sequestri e dell'appello per le misure interdittive è logica conseguenza del diverso procedimento applicativo. Si ricordi in merito, il contraddittorio anticipato, non previsto, invece, per le cautele reali che sono disposte *inaudita altera parte*⁴². Seppur non viene espressamente richiamato l'art. 325 c.p.p., si ritiene comunque esperibile il ricorso per cassazione, sia contro il provvedimento applicativo della misura per "violazione di legge", sia *per saltum*. Anche nell'ambito del sistema delle misure cautelari delineate dal d.lgs. n. 231/2001, il sequestro preventivo assume un ruolo fondamentale. La misura cautelare *de qua*, come anche le stesse sanzioni interdittive applicate in via cautelare, rappresenta un *handicap* importante di non poco conto per le società coinvolte in un procedimento penale, data la capacità di

⁴¹ V. PERONI, *Il sistema delle cautele*, in Aa. Vv., *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Ipsoa, 2002, p. 265.

⁴² Cfr. LORENZETTO, *Commento all' art 53 d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 472; LATTANZI, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 581.

congelare l'attività industriale o comunque di limitarne l'attività a determinati impianti. I sequestri e le confische stravolgono gli interessi economici ed imprenditoriali; alla base vi è la necessità di tutela della collettività, ma ugualmente si tratta di misure che fanno sorgere problematiche sociali e occupazionali, in quanto non bisogna ignorare che bloccare un impianto industriale o semplicemente una sua unità significa molto spesso perdite economiche e disoccupazione. Questi problemi, soprattutto quando ad essere coinvolte sono imprese di rilevanza nazionale e internazionale, si amplificano notevolmente anche grazie al clamore mediatico che ne segue. Ma è proprio in questi casi che si registrano i maggiori interventi del Governo; interventi che a seconda dei casi, a seconda delle opinioni, "limitano" o "correggono" l'operato della magistratura. In questo senso, è necessario ricordare che all'art. 53, d.lgs. n. 231/2001, è stato aggiunto il nuovo comma *l bis* dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 il quale stabilisce che << in caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico e nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 >>. Il riferimento è al c. d. "decreto salva Ilva *bis*". Uno,

fra i numerosi decreti emanati, con la finalità di risolvere la nota crisi ambientale, occupazionale e imprenditoriale relativa all' Ilva di Taranto.

4. Sequestro conservativo nel d.lgs. n. 231/2001

Il sequestro conservativo, nel d.lgs. n. 231/2001, trova la sua disciplina in un solo articolo. Si tratta di un istituto relegato in << posizione marginale [...] >> e a cui << viene dedicata una disciplina assai scarsa >>⁴³. In dottrina è pacifico che per il sequestro conservativo, disciplinato dall'art. 54 d.lgs. n. 231/2001, trova applicazione integralmente, salvi i limiti di compatibilità, la disciplina codicistica⁴⁴. Infatti la norma citata contiene un espresso rinvio alle norme del codice di procedura penale che disciplinano il sequestro conservativo, cioè gli artt. 316, 317, 318, 319, 320 del c.p.p. Il primo periodo dell'art. 54 d.lgs. n. 231/2001 riproduce quasi letteralmente il contenuto dell'art. 316 del c.p.p., seppure adattando la terminologia usata con le caratteristiche del procedimento penale a carico dell'ente. L'art. 54 d.lgs. n. 231/2001 prevede che << se vi è fondata ragione di

⁴³ Così MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di D' Avirro e Di Amato, Cedam, 2009, p. 876.

⁴⁴ Cfr. BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir., Annali*, vol. II, Giuffrè, 2008, p. 995.

ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all' erario dello Stato, il pubblico ministero in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute >>. La norma citata riproduce quasi integralmente quanto disposto dall' art. 316 c.p.p. ad eccezione dell'inciso << nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento >>. Questa mancanza, accompagnata da un'interpretazione rigorosa e letterale dell'art. 54 d.lgs. n. 231/2001, estenderebbe la possibilità di applicare il sequestro conservativo anche nei confronti dei beni dell'ente che per espressa previsione legislativa non sono pignorabili. Da ciò ne andrebbe a scaturire una evidente disparità di trattamento fra la persona fisica imputata in un processo penale e la persona giuridica, la quale, in virtù dell'art. 35 d.lgs. n. 231/2001 è parificata, per quanto possibile, all'imputato. Si tratta di una situazione che potrebbe legittimare una declaratoria di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero richieda il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell' ente o delle somme o cose allo stesso dovute nei limiti in cui la legge ne consente il

pignoramento. Va precisato che la previsione di limitare il sequestro ai soli beni per i quali la legge consente il pignoramento, prevista dall'art. 316 c.p.p., ha la finalità di evitare che venga disposto un vincolo cautelare reale destinato a caducare nella fase esecutiva e dunque incapace di realizzare la finalità di conservare il patrimonio del debitore. Perché, nel momento in cui viene disposto il sequestro conservativo di beni oltre i limiti legali di pignoramento, si potrebbe dedurre la violazione di questi in sede di riesame *ex* combinato disposto degli artt. 54 d.lgs. n. 231/2001 e 318 c.p.p. e comunque, nel caso in cui il sequestro conservativo si converta in pignoramento, l'ente esecutato potrebbe sempre eccepire l'impignorabilità dei beni o delle somme, tramite l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. Quindi, ad oggi, la persona giuridica sottoposta a un procedimento per la responsabilità amministrativa derivante da reato, può essere sottoposta a un vincolo di indisponibilità cautelare sui propri beni anche impignorabili, ma si tratta di un vincolo revocabile in sede esecutiva proprio in virtù del superamento dei predetti limiti legali. La funzione essenziale del sequestro conservativo è quella di congelare parte del patrimonio del debitore per poter garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e

di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, tuttavia, non è prevista la funzione di garantire le obbligazioni civili derivanti da reato, espressamente prevista dall'art. 316, comma 2, c.p.p. Ciò deriva dalla circostanza che legittimato a richiedere il provvedimento è solo il pubblico ministero e non anche la parte civile come previsto dalla disciplina codicistica. Infatti la funzione di garantire le obbligazioni civili nascenti da reato presuppone una richiesta della parte civile, ma nel procedimento *de societate* non è ammessa la costituzione di parte civile⁴⁵. Se dottrina e giurisprudenza minoritaria ritengono possibile, nel procedimento a carico degli enti, la costituzione di parte civile⁴⁶, la Corte di cassazione nel 2011 ha decisamente escluso questa possibilità⁴⁷. Per la Corte di cassazione la circostanza che nel d.lgs. n. 231/2001 la costituzione di parte civile non sia disciplinata non rappresenta una lacuna, ma una scelta consapevole del legislatore. Per i giudici di legittimità fra gli ostacoli che si oppongono all'applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'azione civile nel processo penale (artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.), vi è da un lato, la

⁴⁵ Cfr.: LATTANZI, in *Reati e responsabilità degli enti: guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, cit., p. 589; GIARDA, *Procedimento di accertamento della << responsabilità amministrativa degli enti >>*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Cedam, 2008, p. 1146.

⁴⁶ V. Trib. Milano, 24 gennaio 2008, Milano logistica S.p.a., in *Guida Dir.*, 2008, p. 80, con nota di SCALFATI.

⁴⁷ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251, in *Cass. pen.*, 2011, p. 2540.

natura “eccezionale” di tali disposizioni che ne impedisce l’applicazione analogica e dall’altro lato queste norme fanno riferimento alla commissione di un reato che è cosa ben diversa dalla più complessa fattispecie di illecito amministrativo dipendente da reato imputabile all’ente⁴⁸. Giova ricordare che collocazione successiva alla disciplina delle misure interdittive insieme al rinvio alla normativa del codice di procedura penale, inducono a ritenere che la disciplina dei sequestri sia interamente contenuta negli artt. 53 e 54 d.lgs. n. 231/2001 e nelle norme del codice di rito a cui quest’ultimi fanno esplicito riferimento. Su questa linea, è chiaramente non applicabile l’art. 45 d.lgs. n. 231/2001 relativo alle esigenze cautelare per le misure interdittive. Infatti i presupposti applicativi del sequestro conservativo sono quelli tipici. E’ necessario, ai fini della legittima applicazione del provvedimento, che sussista il *periculum in mora*, di fatto consistente nel rischio che si disperdano le garanzie patrimoniali del potenziale debitore, cioè dell’ente sottoposto a procedimento penale⁴⁹. Il *periculum* dovrà desumersi da elementi precisi e concreti che indichino l’esistenza effettiva del pericolo di depauperamento del patrimonio, garante dei crediti *ex art. 54 d.lgs. n. 231/2001*. Da ciò

⁴⁸ V. TONINI, *Manuale*, cit., p. 887.

⁴⁹ Cfr. GENNAI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.lgs. 8 giugno 2011, n. 231*, Giuffrè, 2011, p. 251.

deriva il dovere per il giudice di motivare il provvedimento indicando precisamente le situazioni che integrano il *periculum*, come ad esempio lo stato di difficoltà economica dell'ente oppure il compimento di attività da parte dell'ente predisposte al depauperamento della capienza economica del proprio patrimonio⁵⁰. Anche il *fumus boni iuris* coincide esattamente con quanto detto relativamente al sequestro conservativo codicistico. Ugualmente a quanto previsto per il sequestro preventivo, anche per il sequestro conservativo non è applicabile l'art. 47, d.lgs. n. 231/2001, recante la disciplina del contraddittorio anticipato. Questo anche perché autorevole dottrina ha osservato che se l'ente venisse a conoscenza preventivamente dell'iniziativa cautelare reale da parte del pubblico ministero, ciò costituirebbe un incentivo a porre in essere tentavi per rendere indisponibili i propri beni sottraendoli all'eventuale vincolo reale⁵¹. Il sequestro conservativo viene sempre emesso *inaudita altera parte*. In merito alle impugnazioni è d'uopo riproporre quanto già detto per il sequestro preventivo *ex* d.lgs. n. 231/2001. Avverso l'ordinanza applicativa del sequestro conservativo è possibile

⁵⁰ V. LORENZETTO, *Commento all' art. 54 d.lgs. n. 231/2001, La responsabilità degli enti, cit.*, p. 479.

⁵¹ Cfr. BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., 2008, p. 996.

avanzare la richiesta di riesame, in quanto lo stesso art. 54 d.lgs. n. 231/2001 fa espresso rinvio all' art. 318 c.p.p. Diversamente, non è applicabile l'appello previsto per le misure cautelari interdittive disciplinato dall'art. 52, d.lgs. n. 231/2001, dato che, come già ribadito per il sequestro preventivo, questo mezzo di impugnazione è conseguenza del particolare procedimento applicativo delle misure interdittive che prevede un contraddittorio anticipato, mentre la circostanza che i sequestri sono provvedimenti emessi *inaudita altera parte* non può giustificare questo peculiare regime impugnatorio⁵².

Contro l'ordinanza emessa *ex art.* 324 c.p.p., il quale è richiamato dall' art. 318 c.p.p. a cui rinvia l'art. 54 d.lgs. n. 231/2001, è possibile ricorrere per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., nonostante quest' ultimo non sia espressamente richiamato. Per dottrina e giurisprudenza il richiamo all' art. 325 è implicito nelle norme dato proprio il richiamo operato dall' art. 318 c.p.p. (richiamato dall' art. 54 d.lgs. n.231/2001) all'art. 324 c.p.p. che è strettamente connesso con l'art. 325 c.p.p. e ciò per ragioni di coerenza e razionalità del sistema delle impugnazioni⁵³. Invece, è esclusa la

⁵² V. LATTANZI, in *Reati e responsabilità degli enti: guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, cit.*, p. 532.

⁵³ V. Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italmimpianti S.p.a e altri, in *Soc*, 2009, p. 351 ss.

possibilità di adire il giudice di legittimità *per saltum*: la circostanza che non vi è un espresso riferimento normativo all' art. 325, comma 2, c.p.p. da parte dell'art. 54 d.lgs. n. 231/2001, ne preclude l'operatività⁵⁴. In conclusione, bisogna tener conto che, se nella prassi il sequestro conservativo previsto dal codice di procedura penale ha trovato scarsa applicazione, ancora minore applicazione riceve e riceverà il sequestro di cui all' art. 54 d.lgs. n. 231/2011, anche e soprattutto per le diverse incertezze normative che riguardano la disciplina, a partire dai dubbi in merito al rispetto o meno dei limiti di pignorabilità⁵⁵.

5. Il caso Ilva

Ad oggi, l'odissea giudiziaria Ilva S.p.a. non si è ancora conclusa, ma è utile ricostruirne la vicenda, al fine di comprendere l'utilità, i limiti e anche tutte le problematiche sociali e non, connesse alla figura del sequestro preventivo, soprattutto quando ad essere coinvolti sono impianti industriali di rilevanza nazionale. Questa vicenda, inoltre, induce a riflettere sull' effettivo ruolo che ha acquisito o può acquisire

⁵⁴ V. LORENZETTO, *Commento all' art. 54 d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 483.

⁵⁵ Cfr. LATTANZI, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 588.

il d.lgs. n. 231/2001, ormai in vigore da più di quindici anni, nella lotta alla criminalità d'impresa. Anche perché, ad oggi, a causa delle diverse criticità strutturali e funzionali che presenta il decreto citato, viene scarsamente utilizzato. E gli interventi in materia del legislatore si sono indirizzati maggiormente e quasi esclusivamente nell'allargare il parco dei reati presupposto. Il 25 luglio del 2012 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto ha disposto con decreto il sequestro preventivo di aree e impianti dello stabilimento Ilva di Taranto, maggior produttore di acciaio in Europa. Nel testo del provvedimento, si legge che ai nominati custodi giudiziari spetta il compito di porre in essere immediatamente << le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti >>⁵⁶. Gravissimi e diversi i reati contestati. Infatti, va precisato che la misura cautelare *de qua*, la quale non è l'unica che ha riguardato lo stabilimento Ilva, è stata disposta nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di quarantaquattro persone fisiche e tre persone giuridiche. Alle persone fisiche, coinvolte a vario titolo nella gestione e amministrazione dell'industria, ma non solo, poiché anche molti soggetti politici di spicco sono stati rinviati a

⁵⁶ Cfr. CORBETTA, *il "disastro" provocato dall'ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Il Corr. Mer.*, 2012, p. 867.

giudizio, sono stati contestati i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), disastro innominato doloso (art. 434 c.p.), rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e altri reati contro la pubblica amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro. Le persone giuridiche rinviate a giudizio sono la Riva F.i.r.e. S.p.a., Riva forni elettrici S.p.a. e l'Ilva S.p.a., tutte facenti parte del gruppo Riva, alle quali viene contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 *ter*, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 in relazione alla commissione del reato presupposto di associazione per delinquere e l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 *undecies*, comma 2, del decreto citato, con riferimento a diverse violazioni di norme in materia ambientale. Come si legge nell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Taranto, il quale in data 7 agosto 2012 ha confermato il sequestro preventivo contro l'Ilva emesso in data 25 luglio dello stesso anno, i vertici aziendali nella gestione dell'Ilva << operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria-ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne dello stabilimento, nonché

rurali ed urbane circostanti >>. Benzo(a)pirene, diossine, metalli, e altre polveri nocive che hanno cagionato malattie e morti nella popolazione tarantina più prossima all' impianto siderurgico⁵⁷. Ritornando al provvedimento di sequestro, la magistratura ha operato in base a quanto previsto dall' art. 321 del c.p.p., cioè con la finalità di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato e la commissione di ulteriori reati, interrompendo immediatamente le attività inquinanti con il fine di eliminare tutte le situazioni di pericolo per le persone e per l'ambiente. Il dissequestro e la ripresa dell'attività produttiva venivano subordinati alla realizzazione di tutti gli interventi necessari all' eliminazione delle situazioni di pericolo. Su questa situazione di fatto è intervenuto il governo con il d.l. n. 207/2012, chiamato dai *mass media* "decreto salva Ilva", poi convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2012 n. 231. L'art. 1 del decreto citato, così come modificato in sede di conversione, prevede che anche nel caso di sequestro di impianti industriali, l'attività industriale può proseguire per un periodo non superiore a 36 mesi e nel rispetto delle prescrizioni dell'AIA, qualora però l'impresa in questione sia configurabile come impresa di interesse strategico e la prosecuzione dell' attività sia indispensabile

⁵⁷ *Ibidem.*

per la salvaguardia dell' occupazione e della produzione. L'impresa di interesse strategico nazionale (in base alle norme del decreto citato) è quella che occupa più di duecento dipendenti. Invece l'art. 3 d.l. n. 207/2012 si riferiva esplicitamente all'Ilva di Taranto, prevedendo che per un periodo di trentasei mesi la stessa venisse immessa nel possesso dei beni e dei prodotti sequestrati e in ogni caso autorizzata alla prosecuzione dell'attività produttiva e di commercializzazione dei prodotti⁵⁸. Operando in questa maniera, il Governo ha di fatto inibito l'efficacia del provvedimento di sequestro e, sicuramente temendo una imminente e pericolosa crisi occupazionale, ha in parte ignorato, non trovando una immediata soluzione, l'emergenza ambientale tarantina. Come già anticipato, in relazione al "decreto salva Ilva", che dunque ha consentito la prosecuzione dell'attività industriale nonostante la presenza di un vincolo reale disposto dall' autorità giudiziaria, sono stati sollevati dapprima conflitti di attribuzione e successivamente questioni di legittimità costituzionale dal parte del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto e dal tribunale stesso in funzione di giudice del riesame. Innanzitutto vi è la questione relativa al rapporto fra potere legislativo, esecutivo e giudiziario; ci si è chiesti in sostanza se sia legittimo un intervento legislativo

⁵⁸ Cfr. SELVAGGI, *Decreto Ilva e "rimedi penalistici*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2013, p. 380.

d'urgenza che vada ad inibire l'esercizio della funzione giurisdizionale oppure se lo stesso integri gli estremi della violazione della "riserva di giurisdizione" prevista espressamente dalla Costituzione. Ancora, i dubbi circa la legittimità del d.l. n. 207/2012, riguardavano la disparità di trattamento normativo fra imprese di "interesse strategico nazionale" e imprese non qualificabili in tal modo. Infatti come si legge nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale da parte del giudice per le indagini preliminari << i 36 mesi concessi all'impresa costituiscono una vera e propria "cappa" di totale "immunità" dalle norme penali e processuali che non ha eguali nella storia del nostro ordinamento giuridico >>. A tutto questo deve aggiungersi la scelta di apprestare una pronta tutela a "beni" come il diritto al lavoro e a interessi economici e di produzione a discapito dell'ambiente e della salute umana. Infatti il giudice *a quo* lamentava anche il *vulnus* dell'art. 32 Cost. relativo al diritto alla salute, a suo parere, non suscettibile di bilanciamento. Da parte sua, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con sentenza n. 85 del 2013. Secondo la Consulta la legittimità della normativa in esame si fonda sulla circostanza che salute e lavoro sono diritti fondamentali che si

<< trovano in un rapporto di integrazione reciproca >>, nessuno prevale sull' altro, in quanto, se così fosse si << verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diventerebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette >>. Per la Corte costituzionale, fra i beni di rilevanza costituzionale in gioco, da un lato, è il legislatore che deve trovare un punto di equilibrio nella statuizione delle norme, dall'altro lato è il giudice delle leggi che deve verificare il rispetto di tale equilibrio in sede di controllo, operando entrambi secondo i criteri di proporzionalità e di ragionevolezza evitando un sacrificio dei diritti nel loro nucleo essenziale. Diversamente, se la Corte costituzionale avesse accolto la tesi del giudice per le indagini preliminari, secondo il quale il d.l. n. 207/2012 subordina completamente il diritto alla salute e a un ambiente salubre a favore di interessi economici produttivi, non ci sarebbero stati i presupposti logici per un bilanciamento e soprattutto non ci sarebbero stati presupposti per considerare costituzionalmente legittimo il d.l. citato⁵⁹. C'è chi però in dottrina ha sottolineato il carattere "politico" di questa sentenza, auspicando un impegno degli operatori giudiziari rivolto al mutamento di questo

⁵⁹ V. GABRIELE, *Caso Ilva: il d.lgs. n. 231 del 2001, il problema occupazionale ed il potere del giudice penale*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*.

discusso orientamento interpretativo della Corte costituzionale. Molti, infatti, sostengono che il diritto alla salute sia uno fra i più importanti dei diritti umani e che meriti un posto di preminenza fra i diritti costituzionali. Tutti hanno anche il diritto di lavorare ma nessuno deve morire o ammalarsi perché lavora, e ogni lavoro che sia pericoloso per la salute va impedito in quanto illecito. E in questo senso uno strumento particolarmente efficace può essere il sequestro preventivo al quale la magistratura può fare ricorso⁶⁰. Il “decreto salva Ilva” non fa altro che delineare una nuova figura di sequestro preventivo, che consente non solo all’Ilva ma anche a tutte le imprese c.d. “strategiche” di proseguire la produzione nonostante gli interventi risanatori siano appena iniziati, e quindi, in sostanza, legittimando la prosecuzione di attività inquinanti illegali pregiudizievoli per i lavoratori e per la popolazione. Si ha, per il sequestro preventivo, una disciplina derogatoria rispetto alle regole generali del codice di procedura penale, ne viene rimodulata la disciplina in modo tale che il sequestro << possa assorbire un modello di gestione dell’interesse strategico nazionale non interamente affidato all’ autorità giudiziaria

⁶⁰ Cfr. ZAFFALON, *Caso Ilva: compromesso tra diritto alla salute e diritto al lavoro*, in *Riv. pen.*, 2015, p. 301; TONINI, *Il caso Ilva induce a ripensare le finalità e gli effetti del sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1164.

ma condiviso con l'autorità amministrativa competente >>⁶¹. All'autorità amministrativa, grazie all'intervento legislativo, viene consentito di tutelare e ripristinare interessi, relativi a particolari situazioni economiche imprenditoriali, che invece erano stati sacrificati in ragione della finalità preventiva della misura cautelare reale. È come se il legislatore, in definitiva, si fosse riservato la possibilità, anche sovvertendo l'operato della magistratura, di operare un bilanciamento fra la tutela di beni primari come l'ambiente e la salute e interessi, in sostanza economici, riferibili a realtà imprenditoriali e industriali di rilievo. Molti sostengono che la via non dovesse essere necessariamente quella di bloccare i sequestri preventivi posti in essere dalla magistratura, ma di intervenire in altra maniera, esercitando funzioni propriamente amministrative in via preventiva. Fra i compiti principali dello Stato vi è sicuramente la tutela di diritti fondamentali, ma non è detto che a tal fine debba essere utilizzato lo strumento del sequestro preventivo, tra l'altro, uno strumento affidato in via esclusiva al giudice e che in tal senso non ammette, almeno da un punto di vista normativo, delle deroghe. L'esercizio preventivo, tempestivo e consapevole, di funzioni amministrative di controllo e autorizzazione sull'attività industriale

⁶¹ Così SELVAGGI, *Decreto Ilva e "rimedi penalistici, cit.*, p. 381.

dell'Ilva, probabilmente avrebbero in parte risolto le problematiche ambientali foriere di morte per la popolazione tarantina. Prima di utilizzare l'istituto del sequestro preventivo come strumento di tutela della salute umana e dell'incolumità personale e pubblica, sarebbe stato preferibile un intervento amministrativo⁶². È evidente che l'intervento dei Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, è stato tardivo ma soprattutto, ancora non totalmente risolutivo. È chiaro che vi sia stata un'opera di delegittimazione dell'operato della magistratura ma, dall'altro lato, in questo scontro fra poteri dello Stato va anche messo in evidenza quello che per alcuni è stato un vero e proprio "accanimento" della magistratura. Un'altra questione importante è se il giudice, applicando una misura cautelare reale, debba o meno prestare attenzione alle eventuali conseguenze che un tale provvedimento può creare a livello occupazionale o con riferimento ad altri interessi diffusi. In un primo esame superficiale sembrerebbe che nessuna norma di diritto penale sostanziale e processuale imponga al giudice, e lo stesso varrebbe per il caso Ilva, di essere attento a eventuali problematiche occupazionali. In realtà non è così, in quanto l'art. 2, comma 9 lett. b), della legge 15 luglio

⁶² V. PULITANO', Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva, 29 dicembre 2013, in *www.penalecontemporaneo.it*; ZAFFALON, *Caso Ilva: compromesso tra diritto alla salute e diritto al lavoro*, cit., p. 301.

2009, n. 94, ha introdotto due disposizioni tra le norme di attuazione del codice di procedura penale, le quali nell' ambito del sistema cautelare disegnano nuovi poteri per il giudice penale. Il riferimento è all'art. 104 disp. att. c.p.p., ma soprattutto all'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p., il quale con riferimento all'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, prevede che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia ad oggetto aziende, l'autorità giudiziaria può nominare un amministratore giudiziario al quale affidare la custodia dei beni. Ma ciò che è rilevante è l' interpretazione offerta dalla Corte di cassazione⁶³, la quale ha precisato che la norma citata consente certamente al giudice per le indagini preliminari di tener conto, nel decreto di sequestro preventivo, anche di altre esigenze come quelle produttive e occupazionali e di procedere alla nomina di un amministratore giudiziale che non solo dia corso a tutti gli adempimenti necessari per ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita ma eserciti poteri di vera e propria gestione dell' azienda. Ciò disegna sicuramente un nuovo potere per il giudice penale, cioè quello, in sede cautelare, ove lo stesso è chiamato a valutare comportamenti penalmente rilevanti, di indicare le direttive

⁶³ V. Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2010, Spandre e altri, in *Urb. e app.*, 2011, n. 2, Ipsoa, p. 242.

per la gestione aziendale. Quindi si è anche sostenuto che in un sistema costituzionale, ove, a seguito della sentenza della Consulta n. 85 del 2013, non vi sono diritti di rilevanza costituzionali “tiranni”, non può essere pacificamente accolto un provvedimento dell’ autorità giudiziaria che non considera le ragioni del lavoro sostenendo la prevalenza e la supremazia del diritto alla salute⁶⁴. Se, invece, la procura tarantina avesse agito sin dall’ inizio con riferimento ai reati presupposto contentasti all’ Ilva S.p.a., Riva F.i.r.e. S.p.a., sulla base dell’ art. 15 d.lgs. n. 231/2001, al quale già si è fatto riferimento e ove è assolutamente evidente l’ attenzione che vi deve essere per le rilevanti ripercussioni sull’ occupazione potenzialmente causabili dall’ applicazione di sanzioni interdittive, le cose sarebbero andate diversamente e forse anche il ricorso alla legislazione d’ urgenza poteva essere evitato. L’ immediata nomina del commissario giudiziale, a norma del combinato disposto artt. 15 e 45 d.lgs. n. 231/2001, avrebbe fin da subito messo in evidenza le problematiche occupazionali e la necessaria prosecuzione dell’ attività da parte dell’ Ilva e, inoltre, senza l’ intervento costituzionalmente legittimo del “decreto salva Ilva”, la questione sarebbe parsa risolvibile tramite un

⁶⁴ Cfr. GABRIELE, *Caso Ilva: il d.lgs. n. 231 del 2001, cit.*, in www.penalecontemporaneo.it

modello di cogestione giudiziaria e amministrativa dell'impresa⁶⁵. Chi sostiene che nei confronti dell'Ilva vi sia stato un vero e proprio accanimento da parte dell'autorità giudiziaria, non può non far riferimento al sequestro preventivo disposto nei confronti dell'Ilva S.p.a. e Riva F.i.r.e. S.p.a ai sensi degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001, precisamente nella forma del sequestro in forma equivalente del profitto che l'ente ha tratto dal reato. In data 22 maggio 2013 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto disponeva il sequestro per equivalente per un valore di 8.100.000.000,00 di euro, avente ad oggetto somme di denaro e beni appartenenti alle anzidette società. Secondo l'accusa, le persone fisiche sottoposte alle indagini, in qualità di dirigenti, amministratori, responsabili dello stabilimento Ilva di Taranto, agendo nell'interesse e a vantaggio dell'ente stesso, avrebbero cagionato gravi danni alla popolazione e all'ambiente. Il vantaggio, sempre per l'accusa, consisteva nell'ingente risparmio di costi necessario per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli impianti. In sostanza, il vantaggio patrimoniale conseguito dall'azienda sarebbe pari ai costi che la stessa avrebbe dovuto sostenere per far sì che gli impianti ritornassero a norma. Condividendo questa impostazione, il giudice

⁶⁵ Cfr. SELVAGGI, *Decreto Ilva e "rimedi penalistici, cit.*, p. 381 s.

per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto che le società in questione hanno tratto dai reati compiuti a loro vantaggio dai soggetti in posizione apicale, quantificato in 8 miliardi, cioè la somma individuata come necessaria per mettere in sicurezza lo stabilimento. I legali delle società colpite dalle misure cautelare hanno presentato ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto la quale in precedenza aveva già confermato il provvedimento di sequestro preventivo in forma equivalente. La Corte di cassazione⁶⁶ ha annullato il provvedimento di sequestro con motivazioni che ribadiscono alcuni punti fermi nell'ambito della responsabilità penale d'impresa e che soprattutto inducono a riflettere sulla tanto discussa figura del commissario giudiziale *ex art. 15 d.lgs. n. 231/2001*, già individuata come una possibile via d'uscita da vicende simili a quelle dell'Ilva. In merito ai motivi di annullamento del provvedimento, la Corte si è anche soffermata sull'individuazione del concetto di profitto assoggettabile a sequestro in funzione della confisca prevista dall'art. 19, d.lgs. n. 231/2001. Già in precedenza i giudici di legittimità hanno individuato il profitto derivante dal reato come << il vantaggio

⁶⁶ V. Cass. pen., sez VI, 20 dicembre 2013, Ilva S.p.a. e altri, in *Dir. e giust.*, 2014.

economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato >>⁶⁷; da ciò discende, ad avviso della Corte di cassazione, che la nozione di profitto intesa come “risparmio di spesa” conseguito dall’ente sia comunque individuabile in un vantaggio economico patrimoniale causalmente determinato dalla realizzazione delle ipotesi di reato contestate. Diversamente, il profitto confiscabile, a parere della Corte di cassazione, non può essere assolutamente individuato nel risparmio dei costi stimati per la realizzazione di programmi di investimenti futuri, atti alla regolarizzazione dell’impresa. Così come, invece, hanno interpretato i giudici tarantini, individuando un nesso eziologico fra il risparmio di costi e le condotte omissive penalmente rilevanti da un punto di vista ambientale⁶⁸. Come già osservato, l’importanza della figura del commissario giudiziale, così come delineata dall’art. 15 d.lgs. n. 231/2001, è indiscussa. Così come è evidente la sua primaria funzione di garantire la conservazione dei posti di lavoro di società in crisi sottoposte a vincoli cautelari reali. Con il commissariamento giudiziale, a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, viene realizzata una << espropriazione

⁶⁷ Cfr. Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italmimpianti S.p.a e altri, in *Soc.*, 2009, p. 351.

⁶⁸ Cfr. TRINCHERA, *Caso ILVA: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*, 11 febbraio 2014, in www.penalecontemporaneo.it.

temporanea dei compiti e delle funzioni di direzione e amministrazione degli organi che si sono rivelati inadeguati a quelle attività >>⁶⁹, cioè gli autori, persone fisiche, dei reati presupposti eventualmente contestati alla società. Tuttavia non possono non essere criticate le incertezze normative che anche da questo punto di vista riguardano il d.lgs. n. 231/2001. Nulla viene specificato in merito agli effettivi compiti e poteri del giudice penale. Nulla viene specificato in merito ai limiti e la tipologia di collaborazione che deve instaurarsi fra giudice e commissario. Sicuramente siamo in presenza di una “zona grigia” del sistema cautelare, ove le incertezze crescono, in quanto al giudice non solo viene attribuito il compito di verificare la presenza o meno dei presupposti legali necessari per l’applicazione delle misure, ma gli si attribuisce anche il gravoso compito di bilanciare le esigenze cautelari con le esigenze di tutela dei livelli occupazionali. Si tratta di un vuoto normativo circa uno strumento particolarmente importante nella repressione dei *corporate crimes* che tuttavia avvalga l’ottica, sempre a tutela dell’occupazione, della prosecuzione delle attività di un ente seppur reo di aver compiuto un illecito amministrativo. Da questo stato di incertezza, deriva un ruolo fondamentale per la

⁶⁹ Così MARANDOLA, *Punti fermi e << equivoci interpretativi >> in tema di misure cautelari*, cit., p.761.

giurisprudenza che, volta per volta, in mancanza di un intervento del legislatore, dovrà delineare e delimitare i poteri del giudice penale e regolamentare concretamente il costante rapporto che quest' ultimo, nei casi in cui ve ne sia la necessità, deve intrattenere con il commissario giudiziale⁷⁰. Ad oggi, per Taranto e i suoi cittadini, non è cambiato molto, dopo innumerevoli decreti, lo stabilimento siderurgico ancora inquina e provoca morte. Ciò che si rende necessario è utilizzare al meglio gli strumenti offerti dall'ordinamento giuridico che consentirebbero di risolvere o comunque di affrontare più efficacemente situazioni simili a quelle dell'Ilva. L'Ilva non è un caso isolato, e probabilmente rafforzare il sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001, insieme anche a una migliore regolamentazione di quelli che sono gli strumenti già predisposti per la tutela di crisi ambientali ma soprattutto occupazionali, indurrebbe la magistratura ad utilizzare maggiormente tale sistema di responsabilità, ancora oggi poco utilizzato. Ma soprattutto una maggiore capacità intimidatoria delle sanzioni insieme a una maggiore sicurezza circa l'efficacia esimente dei protocolli di organizzazione e di gestione << indurrebbe

⁷⁰ V. CARBONI, *Caso Ilva: la Corte di cassazione annulla il provvedimento che aveva esteso il sequestro per equivalente alle società controllate*, 5 febbraio 2014, in www.penalecontemporaneo.it.

le aziende a impegnare maggiori risorse in vista della prevenzione di situazioni patologiche >>⁷¹.

Bibliografia

ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in Aa. Vv., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Ipsoa, 2002.

AMODIO, *Misure cautelari reali*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. III, Giuffrè, 1990.

AURIEMMA, *Sequestro preventivo ai fini della confisca nella responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Giur. it.*, 2013, pp. 661 – 663.

BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Giuffrè, 1991.

BEVERE, *Coercizione reale. Limiti e garanzie*, Giuffrè, 1999.

BONZANO, *Il procedimento penale a carico degli enti: restano incerti i confini per l'applicazione delle norme in tema di sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, pp. 937 – 947.

BONZANO, *Sull' inapplicabilità del sequestro preventivo che l' ente ha tratto dal reato*, in *Cass. pen.*, 2007, pp. 2887 – 2894.

⁷¹ Così CIPOLLA, *Il d.lg. n. 231 del 2001 nella prassi giurisprudenziale*, cit. p. 1498.

BRICCHETTI, *Anticipo sulla pena con il sequestro preventivo*, in Guida dir., 2001, pp. 87 – 97.

BRICOLA, *il costo del principio << societas delinquere non potest >>nell' attuale dimensione del fenomeno societario*, in Riv. trim. dir. Proc. pen., 1970.

CANTONE, *I sequestri nel codice di procedura penale*, in Arch. nuova. proc. pen., 1996, pp. 3 – 15.

CARBONI, *Caso Ilva: la Corte di cassazione annulla il provvedimento che aveva esteso il sequestro per equivalente alle società controllate*, 5 febbraio 2014, in www.penalecontemporaneo.it.

CASTELLANO, MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, in Dig. pen., VIII, Torino, 1994, pp. 98 – 108.

CERESA GASTALDO, *Garanzie insufficienti nella disciplina del sequestro preventivo*, in Cass. pen., 2010, pp. 4439 – 4445.

CIPOLLA, *Il d.lg. n. 231 del 2001 nella prassi giurisprudenziale a dieci anni dall' entrata in vigore*, in Giur. mer., 2011, pp. 1468 – 1499.

CIRULLI, *In tema di presupposti del sequestro preventivo*, in Giur. it., vol. II, 1992, pp. 315 – 320.

CORAPI, *La nomina del commissario giudiziale*, in Atti del Convegno su *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, Roma, 2001, in Cass. pen., 2003, p. 138.

CORBETTA, *Il “disastro” provocato dall’ ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Il Corriere del Merito*, 2012, pp. 867 - 870.

CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 1993.

CORSO, *Le misure cautelari*, in Aa.Vv., *Manuale di procedura penale*, 8^a ed., Giappichelli, 2008.

DE CRESCIENZO, *Il sequestro penale e civile*, Utet, 1997.

DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008.

DI GIOVINE, *Reati e responsabilità degli enti: guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, a cura di Giorgio Lattanzi, 2^a ed., Giuffrè, 2010.

DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Cedam, 1990.

D’ ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Cedam, 1997.

D’ ONOFRIO, *Il sequestro preventivo*, Cedam, 1998.

EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Giuffrè, 2006.

FALCINELLI, *Legalità e giustizia nel sistema cautelare del d.lg. n. 231/2001. Il modello della responsabilità ex crimine dell' ente nella giurisprudenza preventiva*, in *Cass. pen.*, 2013, pp. 4286 – 4304.

FIORE, *accertamento dei presupposti e problematiche in tema di sequestro preventivo*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1995, pp. 543 – 565.

GABRIELE, *Caso Ilva: il d.lgs. n. 231 del 2001, il problema occupazionale ed i poteri del giudice penale*, in www.penalecontemporaneo.it.

GALANTINI, *Sequestro conservativo penale*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, pp. 134 – 147.

GALANTINI, *Misure cautelari reali. Impugnazioni*, in *commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da AMODIO e DOMINIONI, vol. III, Giuffrè, 1990.

GENNAI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.lgs. 8 giugno 2011, n. 231*, Giuffrè, 2011.

GIARDA, *Procedimento di accertamento della << responsabilità amministrativa degli enti >>*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Cedam, 2008.

GUALTIERI, *Commento all' art. 321 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda - Spangher, Ipsoa, 2010.

LATTANZI, *Sul fumus richiesto per il sequestro preventivo*, in *Cass. pen.*, 1995, pp. 354 – 355.

LOFFREDO, *Procedimento decisorio e controlli in tema di sequestro preventivo*, in *Giur. it.*, 1991, pp. 255 – 258.

LORENZETTO, *Commento all' art. 53 d.lgs. n. 231/2001*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001 n. 231*, a cura di Bernasconi-Presutti-Fiorio, Padova, 2008.

LORENZETTO, *Commento all' art. 54 d.lgs. n. 231/2001*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001 n. 231*, a cura di Bernasconi-Presutti-Fiorio, Padova, 2008.

MARANDOLA, *Punti fermi e << equivoci interpretativi >> in tema di misure cautelari destinate all' ente responsabile dell' illecito da reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, pp. 757 – 766.

MARINARI, *Il sequestro nell' esperienza del nuovo codice. Spunti problematici e questioni in materia di reati edilizi*, in *Cass. pen.*, 1993, pp. 2178 – 2193.

MARINUCCI, *<< societas puniri potest >>: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 2003, pp. 1192 – 1214.

MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di D' Avirro e Di Amato, Cedam, 2009.

MOLINARI, *Sequestro preventivo e reato consumato*, in *Giur. it.*, 1995, vol. II, pp. 255 – 265.

NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, Giuffrè, 1995.

PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell' ente nell' ordinamento italiano*, in *Riv. It. e proc.pen.*, 1996, p. 1172.

PECORELLA, *Societas delinquere potest* in *Riv. Giur. Lav.*, 1977, vol. IV, pp. 357 – 365.

PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *La responsabilità amministrativa degli enti*, Ipsoa, 2002.

PERONI, *Il sistema delle cautele*, in *Aa. Vv., Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Ipsoa, 2002.

PIERGALLINI, *Reati e responsabilità degli enti: guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, a cura di Giorgio Lattanzi, 2^a ed., Giuffrè, 2010.

POTETTI, *Sequestro preventivo e ordini di fare*, in *Cass. pen.*, 1995, pp. 1413 – 1430.

PULITANO', *La responsabilità da reato degli enti nell' ordinamento italiano*, in *Aa.Vv., Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, Supplemento al n.6 di *Cass.pen.*, 2003, p. 28.

PULITANO', *Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva*, 29 dicembre 2013, in www.dirittopenalecontemporaneo.it

RAMACCI, *Sequestro preventivo "condizionato" e procedimento di riesame*, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1997, pp.483 – 485.

RAMACCI, *Reati ambientali e indagini di polizia giudiziaria*, 7^a ed., Maggioli, 2007.

RAMAJOLI, *Le misure cautelari personali e reali nel codice di procedura penale*, Cedam, 1993.

ROMANO, *La responsabilità degli enti, società, associazioni: profili generali*, in *Riv. Soc.*, 2002, p. 398 ss.

SANTORIELLO, *Introduzione a Misure cautelari reali*, Giappichelli, 2009.

SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, vol. II, Utet, 1900.

SELVAGGI, *Misure cautelari reali. Impugnazioni*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. III, Utet, 1990.

SELVAGGI, *Decreto Ilva e "rimedi penalistici"*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2013, pp. 379 – 384.

SFAMENI, *La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, in Aa. Vv., *Il nuovo diritto penale delle società*, Ipsoa, 2002.

SPAGHER, *Le impugnazioni*, in Aa. Vv., *Giustizia patrimoniale penale*, a cura di Bargi-Cisterna, Utet, 2011.

TITTARELLI, *Lavoro vs ambiente: il caso emblematico dell' Ilva di Taranto*, in *Rivista Tramontana*, 2014, pp. 1 – 10.

TONINI, *Manuale di procedura penale*, 15^a ed, Giuffrè, 2014.

TONINI, *Il caso Ilva induce a ripensare le finalità e gli effetti del sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, pp. 1153 – 1165.

TRINCHERA, *Caso ILVA: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*, 11 febbraio 2014, in www.penalecontemporaneo.it.

VANZ, *Il sequestro conservativo d' azienda: spunti di riflessione*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, pp. 163 – 173.

VICICONTE, *Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, pp. 357 – 370.

ZAFFALON, *Caso Ilva: compromesso tra diritto alla salute e diritto al lavoro*, in *Riv. pen.*, 2015, pp. 299 – 301.

ZAPPALA', *Le misure cautelari*, Giuffrè, 1994.

Rassegna giurisprudenziale

C. Cost., 11 luglio 1991, n. 334, in *Cass. pen.*, 1991, p. 822.

C. Cost., 9 febbraio 1994, n. 48, in *Arch.nuova. proc. pen.* 1994, p. 168.

Cass. pen., 26 aprile 1990, Serio, in *Giur. it.*, 1991, p. 310.

Cass. pen., 7 novembre 1990, Lo Bianco, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1570.

Cass. pen., 8 luglio 1991, Rossi, in *Cass. pen.*, 1993, p. 398.

Cass. pen., 6 agosto 1992, Liotti, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 539.

Cass. pen., 19 novembre 1992, Reale, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1993, p. 472.

Cass. pen., 9 dicembre 1992, Manago, in *CED* 193770.

Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 1993, Gioranna, in *CED* 193692.

Cass. pen., 8 febbraio 1993 Costantini, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1993, p. 645.

Cass. pen., sez. un., 25 marzo 1993, Gifuni, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1966.

Cass. pen., 5 marzo 1993, Mariano, in *Riv. pen.*, 1994, p. 343.

Cass. pen., 25 marzo 1993, Crispio, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1610.

Cass. pen. 15 dicembre 1993, Rosato, in *CED* 197132.

Cass. pen., 4 febbraio 1994, Chamonal, in *CED* 196376.

Cass. pen., 16 febbraio 1994, Mendella, *ivi*, 1994, p. 734.

Cass. pen., 31 marzo 1994, Frangini, *ivi*, 1995, p. 351.

Cass. pen., 2 maggio 1994, Grazioso, in *Riv. pen.*, 1998, p. 1174.

Cass. pen., 12 maggio 1994, Pizzarella, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2991.

Cass. pen., sez. un., 14 dicembre 1994, Adelio, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1488.

Cass. pen., 10 marzo 1995, Prevarin, *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, p. 302.

Cass. pen., 21 marzo 1995, D' Amato, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1996, p. 471.

Cass. pen., 21 maggio 1995, Corvi, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1994, p. 285.

Cass. pen., 4 luglio 1995, Oro, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, p. 302.

Cass. pen., 5 luglio 1995, Quaglieri, *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, p. 301.

Cass. pen., 29 settembre 1995, Flachi, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1997, p. 375

Cass. pen., 20 dicembre 1995, Gradin, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 1996, p. 812.

Cass. pen., 18 settembre 1997, Scibilia, in *Cass. pen.*, 1999, p. 932.

Cass. pen., 10 febbraio 1998, *Riv. pen.*, 1998, p. 117.

Cass. pen., 5 marzo 1999, De Luca, *ivi*, 2000, p. 2721.

Cass. pen., 7 marzo 1999, Carletti, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1353.

Cass. pen., 18 ottobre 1999, Di Lolli, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 2001, p. 105

Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2225.

Cass. pen., 2 luglio 2003, Perfigli, in *Arch. nuova. proc. pen.*, 2004, p. 673.

Cass. pen., 22 gennaio 2004, Becheri, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2316.

Cass. pen., sez. un., 26 aprile 2004, Corsi, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3105.

Cass. pen., sez. II, 19 ottobre 2005, Piccolo, in *CED* 232958.

Cass. pen., 16 febbraio 2006, Miritello, in *CED* 233373.

Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, La Fiorita, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4227.

Cass. pen., 6 febbraio 2007, Martinello, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1510.

Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italmobiliari S.p.a e altri, in *Soc.*, 2009, p. 351.

Cass., sez. un., 24 aprile 2008, Tchmil, in *Foro. it.*, 2008, p. 369.

Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2008, Ivanov, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4533.

Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2008, Holiday Residence Srl e altri, in *Foro it.*, 2009, p. 36.

Cass. pen., 15 luglio 2008, Cecchi Gori, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3887.

Cass. pen., 21 ottobre 2008, Sperlonga, in *Giust. pen.*, 2009, p. 445.

Cass. pen., 30 aprile 2009, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3548.

Cass. pen., Sez. Un., 6 ottobre 2009, Caruso, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 433.

Cass. pen., 20 novembre 2009, Melis, in *CED* 245466.

Cass. pen., 6 maggio 2010, Barbieri, in *CED* 241933.

Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, Vielmi, in *CED* 247669.

Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2010, Spandre e altri, in *Urbanistica e appalti*, 2011, n. 2, Ipsoa, p. 242.

Cass. pen., 22 ottobre 2010, Barbagallo, in *Guida dir.*, 2010, p. 112.

Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251, in *Cass. pen.*, 2011, p. 2540.

Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2011, *inedita*.

Cass. pen., 15 marzo 2012, Lombardi, in *CED* 252865.

Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2012, Codelfa S.p.a., *inedita*.

Cass. pen., 23 ottobre 2012, Abrogato, in *CED* 253854.

Cass. pen., 22 ottobre 2013, Gianferrini, in *Cass. pen.*, 2014, p. 1757.

Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013, Ilva S.p.a. e altri, in *Dir. e giust.*, 2014.

Cass. pen., sez. un., 25 settembre 2014, Zambito, *inedita*.

Trib. Milano, 24 gennaio 2008, Milano logistica S.p.a., in *Guida Dir.*, 2008, p. 80.